



la Pazienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

MARZO 2002 74



In copertina:
L'avvocato
Maurice Garçon.
Paris, 1934



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE

Antonio ROSSOMANDO

COMITATO DI REDAZIONE

Pier Luigi AMERIO
Guido CANALE
Vincenzo ENRICHENS
Augusto FIERRO
Tessa FISSORE
Fulvio GIANARIA
Mario NAPOLI
Vittorio NEGRO
Carlo PAVESIO
Domenico SORRENTINO
Romana VIGLIANI
Giovanni VILLANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

PROGETTAZIONE GRAFICA
Tuttotondo comunicazione - To

IMPAGINAZIONE
Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE
GS&S Grugliasco - TO

STAMPA
MARIOGROS - Torino

La copertina e le foto di questo numero
sono tratte dal catalogo della mostra

Paris et ses Avocats.

Hotel de Ville,
Paris 2001-2002

Editoriale

5 La relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario di *Antonio Rossomando*

Questione giustizia

11 Il manifesto dei professori dell'Università di Torino

Ritratti

13 Ritratti di giuristi subalpini: Giovanni Battista Cassinis di *Dario Poto*

Riflessioni

19 Altri problemi di deontologia di *Aldo Fioretta*

24 Il Petrolchimico di Venezia ed il caso Lipobay: inefficienza del nostro ordinamento nei mass tort cases di *Alberto M. Musy e Nicola Gianaria*

Inserito

Il nuovo regolamento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino

Cose di casa

29 Il salute dell'ultimo conciliatore di Torino di *Bruno Bonazzi*

31 Le associazioni professionali: un'esperienza torinese di *Mario Tortonese*

33 Cronaca della visita al carcere di Torino "Le Vallette" di *Davide Mosso*


Diritto di famiglia

35 Affidamento condiviso: un documento del Forum Donne Giuriste

Ricordi

38 In ricordo di Gian Andrea Giordano di *Marzio Pontone*

39 Dalla parte dei più deboli di *Roberto Lamacchia*



Publicità
STUDIO BETA
10137 TORINO
Corso Salvemini, 6
Tel. 011/311.98.86
Fax 011/301.08.12

In copertina

In una piazza defilata nel centro di Parigi c'è una libreria giuridica.

È la libreria LITEC, al n. 27 di quella Place Dauphine dove ieri vivevano Simone Signoret e Yves Montand ed ancor oggi i vecchi parigini giocano la petanque sulla terra battuta. Da quella libreria, vicina al Palais de Justice, arriva il catalogo dell'esposizione Paris e ses Avocats dal quale abbiamo tratto le immagini che accompagnano questo numero de La Pazienza.

La mostra di cui parla il catalogo è stata ospitata per tutto lo scorso inverno nel Salon d'accueil de l'Hotel de ville ed ha raccontato la grande storia degli avvocati parigini. Per la verità i celebri processi francesi sono rimasti nella nostra memoria (da Mata Hari a Violette Noziere, da Dreyfus a Petain), ciò che invece meritava di essere ricordato era l'impegno degli avvocati che si sono battuti in quei processi e che più in generale hanno segnato la storia della giustizia e dei movimenti sociali in Francia.

Con orgoglio e autoironia il Consiglio dell'Ordine di Parigi ha occupato il piano terreno dell'Hotel de Ville per raccogliere, in una scenografia che spazia dal Medioevo ad oggi, una collezione di disegni, di foto ingiallite, di caricature di Daumier e di pagine di giornali.

Sono immagini che parlano di violenza e di emozioni, di coraggio e di mediocrità; ma illustrano anche quel decoro degli ambienti, quelle sale austere, quegli stucchi autorevoli che sembrano voler ribadire, tra le parole e i regimi che passano, l'immutato rispetto per le istituzioni, il senso dello stato che fa rispettare le toghe. Tutte le toghe.

La redazione



Editoriale

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI TORINO ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

Autorità civili, religiose, Magistrati, Colleghi, Signore, Signori,

Prendo la parola quale Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino, Organo distrettuale nell'ambito della Corte d'Appello.

A tutti rivolgo il saluto dell'Avvocatura nella sua rappresentanza istituzionale. Un saluto da un Ordine che si pone come compartecipe dell'Amministrazione della Giustizia, così come l'Avvocatura, presente nel processo quale garante dei diritti dei cittadini nei confronti dello Stato ed a tutela di quel

patto sociale su cui si regge l'assetto istituzionale della Repubblica, si pone come "soggetto di Giurisdizione".

Nella sostanza sono i cittadini i veri destinatari di questa cerimonia che non deve avere soltanto un significato formale, posto che la Giustizia è esercitata in nome del popolo, soggetto di sovranità, e per il popolo.

I tradizionali saluti vanno pertanto ai cittadini e a tutti i Magistrati della Corte d'Appello di Torino.

Un saluto particolare al nuovo Presidente della Corte d'Appello Dott. Mario Novità di cui abbiamo già

apprezzato, tra l'altro, la apertura al dialogo e l'attenzione ad affrontare e risolvere i problemi dell'Amministrazione; al Dott. Giuseppe Burzio, del quale conosciamo la preparazione e l'equilibrio che ha assunto la Presidenza del Tribunale di Sorveglianza, al Dott. Piercarlo Pazè, da tempo impegnato con sensibilità, cultura e competenza sul versante della giustizia minorile, nominato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni.

Un saluto all'Avv. Giampaolo Zancan, Presidente dell'Ordine nella prima parte della nostra legislatura.





Egli con sensibilità istituzionale, ha rassegnato le sue dimissioni non appena formalizzata la sua candidatura al Senato.

Un saluto ai Giudici di Pace che inizieranno a breve la loro funzione anche nella Giurisdizione penale.

Saluto le Forze dell'Ordine, presidio sul territorio di prevenzione e di tutela della sicurezza dei cittadini.

Saluto infine il Personale amministrativo e gli Ufficiali giudiziari che lavorano nel Distretto fornendo un efficace servizio spesso in condizioni di disagio e di insufficienza numerica.

E ora alcune osservazioni sui temi principali.

L'Ordine Avvocati di Torino.

Al 31 dicembre 2001 risultano iscritti presso l'Ordine di Torino 3.381 Avvocati (con un aumento rispetto all'anno precedente di 342 unità). I praticanti Avvocati iscritti sono 2.018 di cui 794 abilitati (con un aumento di 256 unità).

Dobbiamo interrogarci sul nostro futuro. Siamo una professione che continua a crescere. È necessario regolare l'accesso con una diversa normativa e con diverse modalità. Anche a costo di una legge stralcio sul punto. In attesa della nuova legge professionale che giace da anni presso le Commissioni parlamentari è necessario lavorare sulla organizzazione della nostra attività professionale. Ma ciò non è possibile se non si affronta anche l'organizzazione giudiziaria e l'Ordinamento giudiziario che risale al 1942 (alcune disposizioni risalgono addirittura all'epoca pre-unitaria).

Un invito va rivolto al Parlamento: perché in questa legislatura si revisioni

l'Ordinamento giudiziario e si approvi la nostra Legge professionale.

Riaffermiamo ancora una volta con fermezza la riserva di consulenza agli iscritti agli Ordini. Senza alcuna ispirazione corporativa ma convinti del rischio di uno svilimento della consulenza senza le garanzie di competenza e responsabilità.

Per quanto concerne le tariffe non voglio ritornare su un tema già affrontato in questi ultimi anni. Anche perché siamo in attesa del verdetto della Corte di Giustizia UE. Ma mi preme prospettare una esigenza sentita, una affermazione di principio: la necessità di socializzare le tariffe per difendere l'accesso alla Giustizia da parte delle fasce marginali.

Corsi di accesso e di formazione.

Un Ordine si qualifica non soltanto per i picchi di eccellenza ma per il livello medio alto dei propri appartenenti. Perciò:

- L'ordine ha istituito con la Camera Penale e con la collaborazione dell'AIGA un corso di Diritto e Procedura penale.
- Con l'Associazione "Avvocati di Diritto di Famiglia" e "Gruppo Famiglia" un corso di Diritto di famiglia e del Minore. Entrambi i corsi sono frequentati da oltre 700 iscritti.
- Il 20 di febbraio inizierà un corso di Giustizia Militare.
- A completamento della formazione e dell'aggiornamento si sono svolti vari convegni di studio fra cui, nell'ottobre scorso, quello sulla Riforma Societaria con la contestuale pubblicazione delle relazioni.

Con grande sorpresa, amarezza ed indignazione abbiamo tutti letto un provvedimento della Corte d'Appello di Torino, definito da un giornalista de La Stampa "atto di disprezzo" verso gli Avvocati. Si tratta di un provvedimento che tra l'altro recita: "i difensori" "sono i creatori della crisi della Giustizia; la crisi della Giustizia è" "voluta dalle parti e dai loro difensori".

L'Ordine di Torino ha denunciato il fatto al Ministro di Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Nazionale Forense per i provvedimenti di competenza e ciò con un ordine del giorno che è stato inviato per conoscenza ai 163 Consigli dell'Ordine di tutta Italia. Da Ordini, Avvocati, Professori, Magistrati e in particolare dal Presidente della Corte d'Appello di Torino sono giunte a proposito attestazioni di considerazione e di stima.

Nell'attuale momento storico mi corre l'obbligo riaffermare alcuni valori fondamentali della nostra professione. *Il primo di questi valori è costituito dalla lealtà verso l'Ordinamento.*

Il primo dovere dell'Avvocato, insieme alla difesa del suo assistito, è la lealtà verso l'Ordinamento.

Il Presidente Avv. Fulvio Croce pagò la lealtà all'Ordinamento con la sua vita.

Le decisioni dei Giudici si criticano, si impugnano ma all'interno del processo ed all'interno di una cultura del processo, cultura che deve essere comune all'Ordine Giudiziario ed all'Ordine Forense.

La difesa si esplica e si attua nel processo. Non ci si difende dal processo. Il prezzo sarebbe lo scardinamento degli assetti e degli equilibri dello Stato di Diritto.

Altro fondamentale valore è l'indipendenza dell'Avvocatura.

In una linea di continuità storica con gli insegnamenti di Zanardelli, Calamandrei, Croce, Ambrosoli, la indipendenza dell'Avvocato va intesa non solo come un diritto, ma anche come un dovere. Indipendenza non soltanto dai poteri dello Stato, nella sua scolastica classica ripartizione, ma anche dal potere economico in tutti i suoi aspetti. La indipendenza dell'Avvocato presuppone la indipendenza del Giudice. All'obbligo di lealtà dell'Avvocato deve corrispondere la presunzione dell'assoluta indipendenza del

Giudice. Un Avvocato algerino, al 45° Congresso della Unione Internazionale degli Avvocati tenutosi a Torino nell'Agosto 2001, ha proposto una integrazione alla "Carta dell'Avvocatura per il terzo millennio" (conosciuta ormai come "Carta di Torino" perché proposta dal nostro Consiglio dell'Ordine), una integrazione che riporto: "L'Avvocato deve lottare per l'indipendenza della Magistratura" "perché essa fa parte della sua stessa indipendenza".

L'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato e del Magistrato non sono valori in sé, sono valori strumentali a due principi forti di rilevanza costituzionale: diritto di difesa ed obbligo di giustizia.

Gli ordini.

Dopo il vento freddo del '97 caratterizzato dagli attacchi agli Ordini, le recenti disposizioni legislative sulla difesa d'ufficio in materia penale, sul gratuito patrocinio, sulla difesa d'ufficio nei procedimenti di adottabilità del minore propongono gli Ordini, fuori da derive corporative, come enti sussidiari dello Stato per la realizzazione dei fini della Carta Costituzionale. Valga per tutti la informazione da parte dei Consigli dell'Ordine ai cittadini sulla sussistenza concreta dei propri diritti.

L'accesso all'esercizio dei diritti è la premessa per un effettivo accesso alla Giustizia, cardine questo di ogni democrazia postmoderna.

Si rivendichi pertanto con orgoglio all'Ordine Forense un ruolo istituzionale di rilievo nel difficile equilibrio tra diritti e doveri dei cittadini e dello Stato.

Ricordo ora con cordoglio i Magistrati ed i Colleghi iscritti nel nostro Albo e deceduti nel corso dell'anno 2001.

Sull'organizzazione dell'Amministrazione della Giustizia in generale.

È necessario un incremento delle risorse strumentali disponibili ed in particolare della informatizzazione dell'intero sistema giudiziario. Soprattutto ora che siamo in vista dell'entrata in vigore del c.d. processo telematico.

Il Consiglio dell'Ordine di Torino vuole diventare interlocutore del Ministero anche sulle questioni informatiche.

Per quanto attiene alla riorganizzazione del Palazzo di Giustizia non si

può fare a meno di prospettare la necessità della introduzione nei Tribunali di figure professionali che abbiano come unici compiti quelli di gestire con elevate competenze manageriali le problematiche trasversali che affliggono la vita quotidiana dei Palazzi di Giustizia. *Sull'Edilizia Giudiziaria*

A parte gli ordinari problemi del nostro vivere quotidiano tra aule, corridoi e uffici, alcune esigenze sono irrinunciabili:

I) La determinazione di spazi per una biblioteca, centro di cultura e riserva dei saperi. Una biblioteca aperta a tutti gli operatori del diritto e dell'informazione: professori, studenti, magistrati, notai, avvocati. Una biblioteca aperta alla Corporazione dei Giuristi, (utopia di Magistrati ed Avvocati illuminati!) che troverebbe la sua unità nella comunicazione del sapere e nel comune retroterra culturale.

II) La determinazione di altri spazi, oltre quelli già assegnati, spazi che devono corrispondere ai sempre maggiori compiti dell'Ordine forense, quali ad es. la gestione del gratuito patrocinio, gestione che altrimenti l'Ordine non sarà in grado di sopportare.

Rivolgo sul punto un invito a tutte le Autorità politiche amministrative e giudiziarie affinché insieme si affronti e si risolva questo spinoso problema che riguarda ad un servizio di grande rilievo pubblicistico.

Sulla Giustizia Civile

Il funzionamento non soddisfacente della giustizia civile, malgrado gli inter-

venti costituiti dalla riforma del rito del 1995, è di comune constatazione.

Le domande di giustizia sono troppe rispetto alla capacità di risposta.

Le conseguenze sono situazioni crescenti di sostanziale diniego di giustizia con espansione dei circuiti arbitrali e delle c.d. "authorities".

Occorrono strumenti di deflazione del contenzioso e modifiche al processo civile che eliminino punti morti del processo.

Particolare attenzione merita la diffusione di efficaci strumenti alternativi alla giurisdizione quali la conciliazione, la mediazione e la composizione amichevole delle controversie.

Non può sottacersi la ricaduta anche nel processo civile del principio del contraddittorio sancito dall'art. 111 Cost..

Per quanto concerne la possibile prospettata flessibilizzazione del rito civile mi limito ad una osservazione: una maggiore responsabilizzazione del ruolo dell'avvocatura non deve abbandonare un patrimonio culturale in nome di generiche esigenze processuali da soddisfare mediante la c.d. privatizzazione del processo civile.

Le maggiori novità legislative, intervenute nel 2001 sono:

- 1) La Legge Delega n. 366 del 3 ottobre 2001, per la riforma del diritto societario.
- 2) Il D.L. dell'8 giugno 2001 che ha introdotto anche in Italia la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
- 3) La L. n. 149 del 28 marzo 2001 che





modifica la precedente Legge n. 184 del 1983, in materia di “diritto del minore ad una famiglia”.

- 4) Il D.L. del 2 febbraio 2001, n. 95, che ha introdotto la nuova disciplina in materia di “protezione dei disegni e dei modelli”.

Il legislatore delegante ha proceduto nel corso del 2001 ad una profonda rivisitazione dei tipi societari così come regolati dal Codice Civile sia in tema di Società a responsabilità limitata sia in materia di Società per azioni.

Per quanto concerne la L. n. 149 in materia di “diritto del minore ad ‘una famiglia’” la previsione di un difensore specifico sottolinea la necessità di una tutela diretta e personale di chi è soggetto debole nel contesto familiare.

Nel nostro distretto: In merito al c.d. “Programma Strasburgo” ed alla Circolare del Presidente del nostro Tribunale a cui va riconosciuto il merito di tentare di accelerare la definizione dei procedimenti che si protraggono da anni onde evitare anche il rischio di richieste di risarcimento, il Consiglio ha espresso fondati dubbi sulla legittimità e sulla opportunità di affidare la esclusiva trattazione di certe cause civili ai G.O.T.. Gli stessi dubbi sono stati espressi in ordine all’attività istruttoria in cause la cui titolarità rimane sempre affidata al Giudice ordinario designato.

Aderendo alle osservazioni del nostro Consiglio dell’Ordine la “Circolare Strasburgo” è stata modificata in alcuni punti, ed il c.d. “Decreto G.O.T.” è stato integrato con altre prescrizioni.

È stata altresì recepita la raccomandazione di una rigorosa costante verifica in ordine ai requisiti di capacità, ido-

neità, e professionalità dei Magistrati Onorari.

In merito alla ormai cronica carenza dell’organico dei Magistrati e del personale di cancelleria si osserva:

- a) Le sezioni stralcio sono ancora oberate di cause in corso di definizione, malgrado il notevole e lodevole impegno dei G.O.A. e dei funzionari di cancelleria addetti alla sezione, (che sono, peraltro, in numero largamente insufficiente). Solo in questi ultimi mesi si sono potute assegnare delle cause che erano pendenti da diversi anni.
- b) Sempre a causa di personale addetto si verificano ritardi nelle sezioni civili del Tribunale per la pubblicazione delle sentenze.
- c) Nelle sezioni civili i Giudici fissano contemporaneamente udienze di trattazione e/o di prove, contemporaneità che rendono oltremodo difficile il lavoro degli avvocati. Meglio sarebbe che le udienze civili fossero tenute per cinque giorni alla settimana da tutti i Giudici.
- d) Per la concessione dei decreti ingiuntivi occorre attendere mesi. Lo stesso dicasi per il rilascio della formula esecutiva ai decreti divenuti definitivi. Trattasi di problemi che si trascinano ormai da anni senza logica e normale soluzione.
- e) La distribuzione dei ricorsi per ingiunzione a diversi Giudici determina una diversità di valutazione sulla esistenza di una valida prova scritta. Ciò crea inevitabili inconvenienti, con un grave nocumento per la certezza del diritto. Certamente qualche soluzione a que-

sti disagi va trovata sempre nell’ambito del rispetto della autonomia di decisione di ogni Giudice. Negli anni passati, su iniziativa del Presidente del Tribunale, si era trovato un uniforme criterio per la concessione dei decreti.

La pessima sistemazione dei locali addetti agli uffici Esecuzioni, mobiliari ed immobiliari, e la scarsità del personale, creano gravi difficoltà per gli avvocati.

In certi uffici lo spazio riservato al pubblico è stato ridotto a misure del tutto inadeguate, tanto da costringere gli utenti a lunghe ingiustificabili attese.

Lunghe code agli sportelli degli Ufficiali Giudiziari per la ricezione degli atti comportano tempi molto lunghi e gravi disagi agli avvocati.

L’ufficio esecuzioni dovrà essere trasferito nel nuovo Palazzo, onde evitare per gli utenti onerosi trasferimenti.

Sulla Giustizia Penale

Il decennio trascorso dall’entrata in vigore del Codice di Procedura Penale del 1989 è stato caratterizzato da una serie di interventi normativi settoriali, da pronunce della Corte Costituzionale, da riforme organizzative come quella del Giudice unico e dell’inserimento nella Costituzione dei principi del giusto processo. Il sistema elaborato nel 1989 si è in parte disperso e lo sviluppo disordinato degli istituti ha determinato un’insopportabile dilazione dei tempi processuali.

È indispensabile che ai provvedimenti legislativi segua un’adeguata copertura organizzativa.

Ma qualsiasi nuovo strumento proposto dovrà inserirsi in un quadro complessivo di reale costruzione di una politica che salvaguardi l’obbligatorietà della azione penale, principio irrinunciabile del nostro impianto costituzionale di “democrazia di eguali”. La esigenza della effettività del principio di obbligatorietà dell’azione penale richiede un rinnovato e diverso impegno culturale da parte dei magistrati del P.M. e dei G.I.P. nella valutazione procedimentale della idoneità probatoria come giudizio prognostico, tenendo presente però quanto ribadito dalla C.C. con la decisione 15/2/91 n. 88. In essa si statuisce che il principio di obbligatorietà dell’azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo di legalità del Giudice. Nei casi dubbi l’azione dovrà essere esercitata e non

omessa. E ciò in base al principio del "favor actionis".

- Anche il contraddittorio è ormai principio costituzionalizzato. Il contraddittorio per essere tale deve essere effettivo. Le indicazioni normative e giurisprudenziali non possono che proseguire in tal senso.
- In ordine alle indagini difensive la nuova disciplina cambia sostanzialmente gli scenari del processo dando significato all'esercizio del diritto alla prova e al principio del difendersi provando. Questo non deve significare che le indagini difensive diventino una via libera all'inquinamento del processo per come da alcune parti viene profetizzato. Il difensore sarà chiamato ad una più vigile ed attenta responsabilità circa il suo operato laddove le regole deontologiche e normative dovranno essere reciprocamente rispettate.

L'Ordine forense sempre più garante dei principi deontologici sarà chiamato a tutelare la "genuinità" del processo come valore comune alle parti ed al Giudice.

Va segnalato in proposito un problema di non poco rilievo: la qualifica che il difensore viene ad assumere nell'espletamento di alcune indagini difensive. Se cioè nella documentazione delle indagini il difensore assuma la veste di pubblico ufficiale. Ciò che è controverso sotto il profilo tecnico-giuridico.

Si deve comunque far presente che l'attività di indagine difensiva, qualsiasi attività di indagine svolga il difensore, non può costituire esercizio di una funzione pubblica. L'assunzione delle dichiarazioni o delle informazioni costituisce infatti un normale espletamento dell'attività difensiva che ricerca ed individua gli elementi di prova a favore dell'assistito.

Non è ideologicamente accettabile che sia pubblica funzione l'attività del difensore in sede di indagini difensive. Tale concessione altererebbe quella tipicamente liberale dell'attività professionale dell'Avvocato del "libero Foro".

Per quanto attiene ai percorsi deflattivi, tra le tante proposte va segnalata: 1) la necessità di un diritto penale minimo che, riducendo all'essenziale l'intervento penale, restituisca anche unità e coerenza al sistema, 2) la razionalizzazione della produzione legislativa in materia penale attraverso la c.d. riserva di codice: nuove norme penali siano ammesse

solo in quanto esse modifichino il codice penale o quando esse siano contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui essi si riferiscono.

In merito alla nuova normativa della difesa d'ufficio si assiste ad uno spostamento radicale degli equilibri di scelta. Il nominativo del difensore d'ufficio sarà comunicato dal Consiglio dell'Ordine distrettuale.

Il contraddittorio si realizzerà in una originaria autonomia di ruoli e di funzioni nella sua effettività anche per quei cittadini che non possono ricorrere ad un difensore di fiducia.

Da ultimo qualche osservazione in ordine alla organizzazione pratica del lavoro presso il nostro Distretto, richiamando e rivendicando il ruolo essenziale dell'Ordine Forense nella gestione organizzativa dell'amministrazione.

Prendiamo atto delle modifiche da parte della Procura della Repubblica dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali: Criteri che impostando la organizzazione del lavoro sulla base delle diverse caratteristiche strutturali dei vari procedimenti hanno suscitato perplessità da parte del Foro.

La conservazione delle fasce A e B alla sola funzione di carattere processuale provoca un numero imponente di archiviazioni, con gravi pregiudizi per le persone offese. L'istituto dell'archiviazione, utile ad evitare processi superflui, non deve chiudere il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

E così il numero imponente dei decreti penali di condanna non deve mettere in crisi il principio del contraddittorio affidando al PM un troppo ampio potere discrezionale.

Per quanto concerne le regole che disciplinano l'accesso alle informazioni statuite dall'art. 335 c.p.p. sarebbe opportuno che l'autorizzazione del P.M. avvenga entro termini decorrenti dal deposito della richiesta e non dalla trasmissione della richiesta dalla segreteria al P.M..

Ed ancora: si impone la creazione nelle Segreterie per le relazioni con il pubblico di sportelli riservati esclusivamente ai difensori.

Così come è necessario che la trasmissione dalle competenti Procure alle Cancellerie di Sezione del Tribunale dei fascicoli per il dibattimento avvenga tempestivamente e non nell'imminenza dell'udienza fissata. Ciò che pregiudica i diritti della persona offesa alla presentazione delle liste testimoniali ex art. 468 c.p.p. in quanto le Cancellerie di Sezione del Tribunale in assenza del fascicolo per il dibattimento non ritengono di poter accettare l'atto di costituzione di parte civile fuori udienza.

Va evitato anche che soprattutto in sede di operazioni di Polizia Giudiziaria l'affrettata indicazione della elezione di domicilio presso il difensore di ufficio porti alla cessazione della irreperibilità di un soggetto che pur irreperibile di fatto non lo è più di diritto. Laddove il difensore d'ufficio non potrà pertanto ricorrere alla procedura per la liquidazione della parcella prevista per il patrocinio dei non abbienti.

E per finire:
Garanzie, Legalità, Giurisdizione: al di là del contingente ma non al di là della storia. Una società civile non può prescindere dal riconoscimento della lega-



lità come valore. Il Diritto dei cittadini alla legalità è da intendersi come “potere dei senza poteri”. E la Giurisdizione va intesa come tutela della legalità esistente e della legalità irrealizzata.

I confini della Giurisdizione sono costituiti dal rigoroso controllo delle regole e delle garanzie all'interno dello strumento processuale. Su questo crinale si pone l'Avvocato, forte della sua debolezza di essere spesso in solitudine, a tutela dei diritti del colpevole, della vittima, e dell'innocente. La tutela delle vittime non può aver luogo attraverso la condanna degli innocenti.

La cultura delle garanzie rimane l'insostituibile punto di riferimento di ogni politica giudiziaria, senza scorciatoie, senza tentazioni sostanzialistiche.

Se la legalità è la strategia vincente di una democrazia moderna, le garanzie ed il rispetto delle stesse ne sono le condizioni indispensabili e necessarie.

Protezione dell'innocente e tutela delle vittime, delle vittime del passato, delle vittime del presente, delle vittime del futuro. Questo deve essere l'obiettivo e l'impegno dell'Avvocatura. Di una Avvocatura che ha come bene primario, indispensabile la professionalità. Una

professionalità che deve essere tratta da una altrettanto necessaria componente etica, connotazione primaria di una professionalità responsabile. Di tutto questo gli Ordini sono garanti.

Signor Presidente della Corte d'Appello, a nome dell'Ordine Forense di Torino, fiero del Suo ruolo istituzionale, consapevole della Sua funzione di garanzia nella fedeltà alle istituzioni repubblicane, Le chiedo di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario.

Antonio Rossomando

Un anniversario importante

Il prossimo 28 aprile cadrà il venticinquesimo anniversario dell'uccisione dell'avvocato Fulvio Croce.

Anche se il Comune di Castelnuovo Nigra è un piccolo centro di non grandi risorse, il suo Sindaco Matteo Sergio Bracco intende onorare nel miglior modo possibile questo suo illustre concittadino: ha programmato la realizzazione di un busto bronzeo, esatta copia di quello posto nella biblioteca di via del Carmine, ed intitolerà una piazza adiacente a quella che fu la dimora della famiglia Croce.

Di seguito comunichiamo il programma della commemorazione che si svolgerà nella domenica del 28 aprile in Castelnuovo Nigra:

Ore 9	Ritrovo nella piazza Martiri
Ore 9,15	Corteo e deposizione di corona sulla tomba di Fulvio Croce
Ore 10	Santa Messa
Ore 11	Commemorazione in sala comunale con la relazione dell'avvocato Antonio Rossomando, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino
Ore 12,15	Scoprimento busto commemorativo
Ore 12,30	Rinfresco

A tutti un invito a partecipare.



Questione Giustizia

IL MANIFESTO DEI PROFESSORI DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

I sottoscritti professori universitari di diritto, consapevoli della loro responsabilità di fronte agli studenti e di fronte al dovere di rispettare i principi basilari delle discipline giuridiche, ritengono di non poter tacere su un evento mai verificatosi nella storia parlamentare dell'Italia unita, che mette a repentaglio le stesse fondamenta dello stato costituzionale. Il Senato della Repubblica, con la mozione approvata a maggioranza il 5/12/2001, ha sottoposto a violente critiche alcuni provvedimenti giudiziari relativi a processi penali in corso, qualificandoli come errati nel merito, eversivi del corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e lesivi delle prerogative del legislatore; il tutto nel quadro di gravissime accuse rivolte a singoli magistrati che avrebbero tentato, e tenterebbero tuttora, «di usare l'alto mandato, con le relative prerogative previste dalla Costituzione, a fini di lotta politica, fino ad interferire nella vita politica del Paese utilizzando in maniera strumentale i più svariati capi di accusa di sapore chiaramente illiberale».

Questo intervento costituisce un grave atto di intimidazione, perché contiene un giudizio di merito su provvedimenti giurisdizionali ancora sottoposti agli ordinari mezzi di impugnazione, e, come tale, attenta alla libertà di valutazione dei giudici negli attuali e successivi gradi dei processi: al punto da creare il presupposto di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in ordine alle funzioni interpretative che necessariamente ineriscono all'esercizio della giurisdizione.

Si deve poi rilevare che è falsa l'affermazione secondo cui «recenti provvedimenti giudiziari» – le due ordinanze (17 e 21 novembre 2001) pronunciate dal Tribunale di Milano in processi penali a carico dell'on. Previti e altri –

«hanno disatteso una sentenza della Corte costituzionale, per di più risolutiva di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato» (la sentenza n. 225/2001, che annulla alcuni provvedimenti emessi dal giudice dell'udienza preliminare nei suddetti processi). In realtà, le ordinanze del tribunale di Milano non disattendono la sentenza costituzionale. Nel prendere doverosamente atto dell'annullamento deliberato dalla Corte, esse affrontano il delicato

problema dell'influenza esercitata dai provvedimenti annullati sul seguito del processo; e, nel contesto di un'ampia argomentazione, escludono la necessità del ritorno alla fase dell'udienza preliminare, sollecitato dalla difesa.

Da tale conclusione, che pare ai sottoscritti plausibile alla luce del diritto vigente, si può naturalmente dissentire sulla base di una diversa lettura della legge processuale, la cui corretta interpretazione è dalla stessa sentenza costi-



Du 21 au 23 février 1898, Mr Labori plaide pour Emile Zola devant la Cour d'assises de la Seine. L'écrivain, acquis à la cause de Dreyfus, est poursuivi pour diffamation à l'égard de l'armée, à la suite de la publication de son article "J'accuse...!" dans "L'Aurore". L'artiste Paul Renouard effectue douze croquis d'audience qui constituent un véritable hommage à l'avocat.

tuzionale demandata ai «competenti organi della giurisdizione».

Ma si deve comunque fermamente ribadire che, in presenza di provvedimenti ancora sottoposti agli ordinari mezzi d'impugnazione, la critica può essere svolta con atti di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e non con atti di indirizzo politico, come è una mozione parlamentare. Con ciò si è violato il principio plurisecolare – molto più antico della vigente Costituzione – che vieta al Parlamento di interferire nel merito dei singoli processi: divieto così forte da, addirittura, impedire alla legge di modificare le sentenze definitive.

I sottoscritti non possono fare a meno di rilevare che la mozione del

Senato s'inserisce in un quadro generale di violento attacco politico contro la magistratura italiana, accompagnato da iniziative segnate da un conflitto d'interessi che inquina la vita politica del Paese e i suoi rapporti con la comunità internazionale.

Nell'esprimere, in questo delicato frangente, piena solidarietà alla magistratura, i sottoscritti ricordano che uno dei padri della Costituzione, Piero Calamandrei, nella prefazione all'Elogio dei giudici scritto da un avvocato, particolarmente elogiava Aurelio Sansoni, giudice in toscana nel Ventennio, scrivendo: «Qualcuno, nei primi tempi del fascismo, lo chiamava anche "il pretore rosso"; e non era in

realtà né rosso né bigio: era soltanto una coscienza tranquillamente fiera, non disposta a rinnegare la giustizia per fare la volontà degli squadristi che invadevano le aule. Era semplicemente un giudice giusto; e per questo lo chiamavano "rosso" (perché sempre, tra le tante sofferenze che attendono il giudice giusto, vi è anche quella di sentirsi accusare, quando non è disposto a servire una fazione, di essere al servizio della fazione contraria)».

Torino, 7 dicembre 2001

Primi firmatari:

Sergio Chiarloni, Mario Dogliani, Paolo Ferrua (Università di Torino).
Seguono altre 237 firme



Dans l'espoir d'obtenir un acquittement, les proches de Dreyfus donnent la préférence à Demange, qui plaide le bénéfice du doute. Mais, le 9 septembre 1899, Dreyfus est de nouveau condamné! Demange, que Renouard a représenté à l'énoncé du jugement, est effondré. Il soutiendra Dreyfus dans le combat qui va le mener, en 1906, à la déclaration de son innocence par la Cour de cassation.

Composizione del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Presidente: Avv. Antonio Rossomando

Consigliere Segretario: Avv. Mario Napoli

Consigliere Tesoriere: Avv. Dario Poto

Consiglieri: Avv. Michele Carpano, Avv. Oliviero Dal Fiume, Avv. Augusto Fierro, Avv. Emilia Lodigiani, Avv. Michela Malerba, Avv. Renato Martorelli, Avv. Marina Notaristefano, Avv. Giovanni Pontalto, Avv. Guglielmo Preve, Avv. Paolo Salvini, Avv. Domenico Sorrentino, Avv. Edgardo Trinelli



Ritratti

RITRATTI DI GIURISTI SUBALPINI: GIOVANNI BATTISTA CASSINIS

Perché Giovanni Battista Cassinis?

Forse perché fu uno dei padri fondatori del codice civile del 1865 e, prima ancora, fu colui che si assunse la responsabilità di avviare il processo di estensione della legislazione sarda alle province annesse, come preludio alla più ampia impresa di unificazione civile del nuovo Stato italiano.

O forse perché, amico di Cavour e fedele continuatore dell'opera di questi, fu uno dei principali interpreti della politica tesa a consolidare l'autorità del governo piemontese sulle regioni meridionali.

O forse per la sua tragica fine (che per qualche singolare aspetto ne accomuna la vicenda umana a quella di un altro giurista, che lo precedette di oltre un ventennio al dicastero di Grazia e Giustizia: di quel Barbaroux, cioè, di cui scrissi nel precedente numero di questa rivista); fine a cui contribuirono le convulse vicende politiche del tempo – segnatamente le turbolenze seguite al trasferimento della capitale a Firenze –, insieme alle conseguenze psicologiche di una acuta percezione del proprio onore di uomo e di politico.

O forse, soltanto, perché mi sono ogni volta sorpreso a leggere un che di altero e di represso nella fisionomia che del suo volto dà il monumento a lui dedicato nei giardini della Cittadella.

Forse, poco razionalmente, per tutti questi motivi messi insieme.

Ma cerchiamo di porre ordine.

Le note biografiche di Cassinis dicono che egli nacque a Masserano (Vercelli) il 25 febbraio 1806; che compì gli studi giuridici presso l'Università di Torino, dove conseguì la laurea in legge a soli diciannove anni e

dove cinque anni dopo fu chiamato a far parte del collegio dei dottori (corrispondenti all'incirca agli odierni ricercatori universitari), in seguito alla pubblicazione di una raccolta di sei dissertazioni *ex iure civili*, da lui scritte appunto in latino. Dicono pure che il Nostro aveva, intanto, intrapreso l'esercizio della pratica forense presso lo studio del civilista Avv. Priggione, del Foro di Torino.

Proseguono i biografi ricordando che, raggiunta una vasta reputazione di avvocato, nell'anno 1857 egli ebbe la fortuna di essere prescelto dai Cavour, Gustavo e Camillo, per assisterli in una controversia civile, che aveva per oggetto la tutela dell'uso delle acque del fiume Pellice, in caso di siccità, da parte della comunità di Cavour. La causa ebbe soluzione favorevole ai suoi assistiti e l'avvocato entrò così nella cerchia dei sodali del Conte, che a quel tempo ricopriva la carica di Presidente del Consiglio (abilmente il Cassinis sfruttò sia l'occasione professionale che l'amicizia di Cavour, dando alle stampe lo scritto defensionale che aveva depositato discutendo la causa avanti alla Corte d'Appello di Torino, dal titolo: *Ragionamento per la Comunità di Cavour e per i Signori Marchese Gustavo e S.E. il Conte Camillo Cavour, Presidente del Consiglio dei Ministri, fratelli Benso di Cavour, nella loro causa contro le Comunità di Bibiana, Fenile, Bricherano e Campiglione*. Una iniziativa del genere desterebbe, oggi, più di una riserva di carattere deontologico, per il dubbio rispetto del divieto di pubblicità).

Si sa, poi, che, eletto deputato fin dai primi periodi del Parlamento subalpino, entrò in politica attiva su sollecitazione dello stesso Cavour, che lo volle

al ministero di Grazia e Giustizia fin dal primo gabinetto dell'ottava legislatura, il 21 gennaio 1860. E lo fece con l'entusiasmo del neofita, ponendosi immediatamente al servizio del programma, di forte impronta annessionista, che caratterizzò il ritorno al potere di Cavour dopo la drammatica crisi e il distacco da ogni interesse di governo che segnò per lunghi mesi la vita del conte in conseguenza dell'armistizio di Villafranca.

In quei primi mesi del 1860, davvero cruciali per l'accavallarsi degli avvenimenti che portarono alla costruzione di uno stato unitario, dovuta all'effetto *domino* di una serie di circostanze straordinarie che quasi presero la mano del governo di Vittorio Emanuele II (il pronunciamento da parte della Lombardia di annessione al Piemonte; l'impresa garibaldina, che attraversò con folgorante impeto liberatorio la Sicilia e il Napoletano), il Cassinis trovò subito lo spazio per trasferire sul piano della politica legislativa le idee del suo mentore. E con decreto del 25 febbraio 1860 stabilì di riunire in una sola le due commissioni che erano state formate in precedenza, su nomina l'una del Farini per le province dell'Emilia, e l'altra dal Rattazzi per la Lombardia, con l'incarico di provvedere all'unificazione della legislazione civile.

Non mancò chi nei primi atti politici del Cassinis vide un atteggiamento di sudditanza al Cavour, che, si disse, aveva scelto il Cassinis soltanto perché questi era il suo avvocato consulente privato, *“onde avere un membro ligio alla sua volontà”*. Si insinuò pure, con malizia, che il Nostro, *“buono d'animo,*

di carattere schietto e conciliativo, d'ingegno pronto e colto, era affatto digiuno di politica e di amministrazione, ed in questa si lasciò raggirare dal suo segretario generale diventato onnipotente” (Carlo Dionisotti), ossia dallo stesso Cavour, quale segretario del partito in cui il Cassinis aveva militato fino ad allora.

Ma è un giudizio forse eccessivamente critico, perché non tiene conto che l'energico intervento riorganizzativo delle commissioni di legislazione fu il primo di una serie di atti di forte indirizzo politico da parte del Cassinis, nel quale non solo egli si riconosceva totalmente, ma che era il frutto peculiare della concezione, spiccatamente centralista, che egli aveva dello Stato e che tentò di attuare con coerente fermezza in tutta l'attività politica susseguente.

La commissione legislativa attese alacremente alla revisione del codice

civile albertino e approntò in pochi mesi un progetto che, presentato alla Camera il 19 giugno 1860, fu alcune settimane dopo inviato alle varie magistrature del Regno.

Il progetto si segnalava per la presenza di non poche innovazioni, tanto sul piano formale che su quello dei contenuti.

Innanzitutto era articolato in quattro libri, anziché nei tradizionali tre voluti dalla ripartizione romanistica, incentrata su *res, personae, actiones*. Le innovazioni più significative erano state introdotte, però, nella sostanza e concernevano: la concessione anche agli stranieri del pieno godimento dei diritti civili, indipendentemente dalle condizioni di reciprocità; l'istituzione del matrimonio civile; il riconoscimento della piena capacità giuridica della donna nell'amministrazione dei suoi

beni, con la soppressione dell'istituto dell'autorizzazione maritale; l'ampliamento delle competenze e dell'autorità della magistratura in tema di tutela dei minori; l'introduzione del testamento olografo; l'estensione della legittima ai figli naturali.

Ma fitte piovero le critiche. Queste vanno dalla fiera avversione, ad esempio, al matrimonio civile – espressa da numerosi corpi giudiziari e da un vasto strato della pubblica opinione, in cui convergono anche ambienti di tendenze non specificamente clericali –, all'aperto dissenso sulla opportunità stessa di una revisione organica del codice albertino, in momenti, come quelli, in cui il panorama politico italiano appariva ancora così incerto e confuso. Sintomatica è la valutazione sfavorevole che diede in questo senso un influente parlamentare, come l'Avogadro della Motta: “*Come mai al momento, in cui le sorti d'Italia pendo-*

no così fortunate, e la guerra si appresta di nuovo a portarvi la perturbazione più profonda; come mai ora che una parte considerevole di essa è annessa allo Stato nostro, altra ne è divisa e agognata, altra è in confusione, e i desideri dell'unificazione sono violentissimi in un partito, e quei delle autonomie federate e non federate sono ardentissimi in opposto, si prenderebbe in sul serio il pensiero di riforma e di assimilazione delle leggi civili pel solo intento di migliorare tutta la legislazione? Non sappiamo quali popoli comporranno fra pochi mesi il regno anonimo, a cui il nuovo codice è destinato, e vale la pena darsi ad un lavoro immane per sancire un codice, in contumacia, diremmo così dei popoli che non appartengono e potrebbero venire a far parte del nuovo regno, e per regalarla intanto ai popoli, che potrebbero per forza d'armi e di vicende venir disgregati?"

Interrogativi non da poco e che valsero a rallentare il passo della discussione, sicché questa era ancora in corso quando sopravvenne a interromperla lo scioglimento della Camera alla fine del '60.

Il progetto fu ripresentato dal Cassinis al nuovo Parlamento e, anzi (come, del resto, era già stato fatto in precedenza), riproposto in contemporanea discussione sia alla Camera che al Senato.

Questa volta vi fu il voto, e fu voto di clamorosa bocciatura. La Camera dei Deputati, in particolare, giudicò negativamente anche il metodo di presentazione simultanea del progetto di legge ai due rami del Parlamento, che contraveniva alle consuete forme di discussione dei disegni di legge.

All'indomani della votazione, il quotidiano "La Nazione" di Firenze sintetizzava così le ragioni di scontento che avevano portato a respingere il progetto Cassinis: "Non piace a molti il progetto del codice perché, mentre è dato come codice italiano, pure altro non è che la revisione del codice albertino, e per la forma e per la lingua non corrisponde certamente al nome che dovrebbe avere. Non soddisfa ad altri perché alla sua compilazione non partecipavano i giuriconsulti delle nuove provincie, e perché nella massima parte è una transazione tra il codice austriaco e il codice

albertino. Né è a tacersi che non incontra la simpatia di moltissimi i quali sono contenti della legislazione che hanno, e non sentono punto l'urgenza di cambiarla con altra che ad essi sembra meno buona".

Il ministro non era, però, tipo da arrendersi facilmente. Persuaso che al proprio disegno di razionalizzazione in chiave centralistica e, per così dire, unitaria, dell'ordinamento giuridico fosse funzionale anche il riordino della magistratura, si volse a rifondare l'amministrazione della giustizia nei territori meridionali. Introdusse, tra l'altro, negli uffici soltanto personale di fiducia, rimuovendo, tutte le volte in cui gli era possibile, i funzionari che avevano servito il governo borbonico. Pretese che Pasquale Stanislao Mancini – suo collaboratore, nonché avvocato e poi membro del Consiglio di luogotenenza per il regno di Napoli – facesse trasmettere al Ministero, per la decisione da parte di questo, tutte le sentenze, altrimenti destinate alle Corti di Cassazione, in cui veniva definito un punto di diritto. Giunse al punto, nel gennaio 1861, di far rinviare d'autorità e all'insaputa delle parti e dei loro difensori tutte le cause penali e civili patrocinata dal Mancini avanti alla Corte di Cassazione di Torino, per consentire allo stesso Mancini di occuparsi degli affari del Consiglio di luogotenenza, che lo chiamavano urgentemente a Napoli.

Tutto questo lascia non poco perplessi coloro che hanno a cuore il rispetto della divisione dei poteri.

Non si deve, tuttavia, dimenticare quali fossero i tempi in cui si viveva, tempi di emergenza, militare e politica, non meno che sociale. Viene spontaneo pensare, in proposito, al fenomeno del brigantaggio dilagante nel Sud, contro cui furono messe in campo operazioni militari di vasta scala e di lunga durata e connotate da una durezza repressiva fino ad allora mai vista.

Pure l'utilizzo, ripetuto, dello strumento della dittatura, nel governare provvisoriamente le nuove province, sembrava assecondare le necessità contingenti ed immediate di rendere riconoscibile e saldo il potere centrale; logica, questa, cui parve ineluttabile improntare anche la soluzione dei pro-

blemi della giustizia: che fu quindi piegata al potere esecutivo, sotto il tallone di un Ministro capace di avocare a sé tutti i poteri necessari e anche qualcosa di più.

Nel tratto umano, il Cassinis associava un apparente buon carattere ad un non comune dominio delle proprie emozioni.

Un contemporaneo (il ministro Petruccelli della Gattina) lo dipingeva in questo modo: "Quest'uomo amabile, avvocato distinto, parlatore fluente, ha sempre il sorriso sulle labbra. Egli è il solo ministro che non s'impazienta mai delle interpellanze e delle interruzioni. Egli sorride sempre e non manca mai di risorse e di cortesia. Brofferio e Mellana gli fanno passare dei tristi quarti d'ora, nondimeno egli non perde giammai il suo buon umore, la sua facilità di rispondere ed il suo sangue freddo".

Di lui come oratore il giudizio che dava il Bersezio era più dubbioso: "In lui si riscontra un'eloquenza meno linda, meno piana, un po' rigonfia, con qualche pretesa al filosofismo, e non senza merito reale di maggior comprensione di verità teoriche e di leggi generali e di maggior potenza di pensiero, pagato però talvolta con qualche nebulosità di frasi e qualche sovraccarico di anfibologie".

Nel corso della VIII legislatura il Cassinis salì alla carica di presidente della Camera, che resse con un tatto ed una imparzialità unanimemente riconosciuti; l'8 ottobre 1865 ricevette la dignità di senatore del regno.

Nel frattempo egli non aveva smesso di occuparsi del progetto per il nuovo codice civile. Si preoccupò di rielaborare il testo che era stato respinto dalla Camera, avvicinandosi maggiormente, questa volta, al modello del *code Napoléon*.

Non poté vedere però i risultati del proprio lavoro, perché all'avvento del gabinetto Ricasoli fu sostituito, nel ministero, dal Miglietti. Altri lavori parlamentari, nuovi progetti; fino a quando non venne discusso ed approvato, con numerose e sostanziali modifiche, il testo che era stato redatto dalla



Le Palais d'aujourd'hui connaît toujours cet escalier construit sous Louis XVI, qui mène de l'entrée depuis la Cour du Mai jusqu'aux galeries de circulation du premier étage. Mais la cordonnerie que l'on voit sur cette lithographie de 1825 a disparu depuis...

commissione senatoria nominata dal Ministro Pisanelli e che era poi stato definitivamente rivisto dalla commissione del guardasigilli Vacca.

Sulla base della d.c. legge Vacca (legge n. 2215, del 2 aprile 1865), veniva infine dal Parlamento conferita al Governo la delega per la redazione e promulgazione del codice civile.

Il nuovo codice civile del regno d'Italia fu promulgato con regio decreto del 25 giugno 1865, n. 2358, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1866.

Può dirsi che il suo impianto finale riproduca, fondamentalmente, la proposta del Cassinis. Molte delle innovazioni originarie erano cadute e nell'insieme il tutto segnò un regresso verso posizioni conservatrici.

Il testo ignorava i codici preunitari, scavalcandoli, per rifarsi direttamente all'esperienza del codice francese. Ricorda Guido Alpa che il Cassinis, nello spiegare la preferenza da lui accordata al modello napoleonico, indicava più ragioni: l'ottimo risultato offerto da più di mezzo secolo di vigenza di quel codice; l'aderenza di esso al diritto romano e quindi ai principi giuridici radicati da secoli in Italia; la sua funzione di punto essenziale di riferimento nell'elaborazione di tutti i codici preunitari.

Si giunge alla stretta finale, nella vicenda umana del Cassinis: la Convenzione di settembre.

Come è noto, nel periodo susseguente alla morte di Cavour i rapporti fra il neonato Stato italiano e la Francia entrano in crisi. Napoleone III si dice pronto a riconoscere il regno d'Italia, a condizione che questo rinunci alle sue pretese su Roma capitale. Così Napoleone, mentre aspetta le decisioni del governo di Vittorio Emanuele II, mantiene un contingente di truppe in Roma.

Fino a quando si avvicinano al governo quelli che erano stati fra i più stretti collaboratori e continuatori della politica del conte di Cavour, le trattative con il governo d'oltralpe, pur avviate da tempo, rimangono in fase di stallo. La situazione muta e si rimette in movimento quando a presiedere il Consiglio dei ministri viene chiamato Marco Minghetti.

Animato da malcelata ostilità verso i suoi predecessori, e nutrendo scarsa sensibilità per gli umori degli ambienti torinesi vicini al governo, Minghetti conferisce un impulso nuovo alle trattative. Affida infatti al ministro degli Interni Peruzzi e all'ambasciatore Nigra il compito di portare a Napoleone III questa proposta: la Francia ritiri le sue truppe da Roma, mentre l'Italia assumerà l'impegno di proteggere il dominio pontificio da qualsiasi aggressione.

La proposta piace, ma si vuole, a conferma della serietà delle sue intenzioni, che il governo italiano dichiari anche formalmente che la capitale sarà trasferita da Torino (non più a Roma, ma) a Firenze.

Il testo del documento che sanciva l'accordo fu predisposto in casa di Giovanni Battista Cassinis e pare sia stato steso personalmente da lui. La convenzione doveva rimanere per qualche tempo segreta e massimo riserbo era da osservarsi sulla clausola riguardante la nuova capitale. Perfino a Vittorio Emanuele, che doveva dare il proprio consenso all'intesa e che naturalmente ne fu informato, venne taciuta l'esistenza della clausola del trasferimento della capitale. Di questo non si fece parola neppure con le personalità più vicine al sovrano, quali il d'Azeglio e lo Sclopis.

La convenzione fu sottoscritta a Parigi il 15 settembre 1864. Essa, come sottolinea lo storico Francesco Cognasso, si basava su di un duplice, malizioso equivoco: a Parigi ci si voleva in tal modo tenere le mani libere sulla questione romana, bloccando invece l'Italia; a Torino, per contro, si pretendeva di giustificare il trasferimento della capitale a Firenze come un passo per avvicinarsi a Roma, pur sapendosi bene che ogni più scoperto tentativo su Roma sarebbe stato duramente contrastato da Napoleone III.

Quale sia stato lo sbigottimento, il dolore, l'amarrezza dei Torinesi nel conoscere dell'accordo, per di più a cose fatte e dai giornali, anziché dal capo del governo in carica, è risaputo. I tumulti che costarono decine e decine di morti solo nei disordini scoppiati nella Piazza San Carlo, il 21 e il 22 settembre, sono un ricordo che ancora sanguina nella memoria della città.

Cassinis tenne in quei giorni un comportamento tanto distaccato ed impenetrabile, da sconcertare anche coloro che gli erano più vicini.

Presidente della Camera e deputato della città di Torino, restò al suo posto, nonostante i rivolgimenti politici fossero costati la presidenza del governo al Minghetti, sostituito dal La Marmora e la presidenza del Senato allo Sclopis, che aveva preferito rassegnare le proprie dimissioni.

Si dice, a riprova della freddezza osservata dal Cassinis sui luttuosi eventi di quei giorni, che allorché la Camera aprì la discussione intorno alla vicenda, egli abbia proposto di chiudere seccamente l'argomento con questo ordine del giorno: "La Camera, prendendo atto delle conclusioni della Commissione d'inchiesta, passa all'or-

dine del giorno". Superfluo a dirsi, tale proposta fu rigettata.

La sua calma glaciale era solo apparenza. Non tardò egli, infatti, a riconoscere l'errore e, come sempre succede a persona che nutra un alto grado di autostima, finì per ingigantire le conseguenze di quello che poteva essere stato un semplice incidente di percorso. Giocò forse in lui il peso della responsabilità di aver dato mano ad un documento, che aveva portato così tragici frutti nella vita del Paese.

Non sarà neppure stata estranea una qualche amarezza, propria di chi abbia visto ripagare con ingratitudine le cure prodigate al servizio dello Stato.

Sia tutto questo, sia invece l'invincibile assalto di una forma di stanchezza di vita, che spesso coglie, nei momenti di depressione, le nature umane più

generose nello spendere le proprie energie, sta di fatto che il 18 dicembre 1866 egli pose fine alla sua esistenza con un colpo di pistola alla tempia.


Del Risorgimento si conoscono gli artefici di spicco, Cavour, Garibaldi, Mazzini. Poco o nulla si sa dei comprimari, di quella piccola folla che attorniava i primi e che ne attuò i voleri, pagando il prezzo di interpretarne le direttive anche più impopolari. Di questa *élite* operosa, in cui seppre esprimersi al meglio una componente tipica del carattere umano – duro e talvolta spigoloso, ma fermo nel sentimento del dovere – che è proprio della natura subalpina, fa parte a buon diritto la personalità di Giovanni Battista Cassinis.

Egli fu l'ultimo ministro di grazia e giustizia del governo costituzionale sardo.

Dario Poto



“L'étude du procureur” représente l'ancêtre de notre avoué en milieu rural au temps de Louis XIII. Les quatrains figurant sous la gravure témoignent, au delà de leur ironie, de la compétence fort étendue de l'ancien procureur. A noter les “sacs à procès” qui ornent les murs et donnent tout leur sens à l'expression: “L'affaire est dans le sac”.



Riflessioni

ALTRI PROBLEMI DI DEONTOLOGIA

Grato della cortese ospitalità accordatami dagli amici de “La Paziienza”, mi permetto proseguire l’analisi della modesta problematica cui può dar origine il deteriorarsi dei rapporti fra l’Avvocato ed il Cliente (posto che è su questo, in buona sostanza, che ci siamo soprattutto soffermati: con riferimento a situazioni caratterizzate dal venir meno degli stimoli ad ulteriormente operare, da incomprensioni, da mancanza di leale collaborazione, da sopravvenuta sfiducia, o da quant’altro). Dico di “modesti” problemi perché è chiaro come il professionista possa trovarsi ad affrontare questioni ben più serie di quelle alle quali ho

finora accennato. Ma è proprio il carattere secondario delle stesse ad aver fatto sì che di esse raramente ci si sia occupati. E ciò sembra quindi giustificare alcune osservazioni in proposito.

Le statistiche ci dicono – ma la cosa è comunque intuitiva – che il suddetto deteriorarsi dei rapporti può dipendere anche dall’insoddisfazione del cliente per il trattamento economico riservatogli dal legale; o, viceversa, dal mancato adempimento da parte sua all’obbligo di compensare convenientemente il difensore: con correlativa, ed analoga, insoddisfazione di quest’ultimo.

Discutere di ciò non significa immeschinare il nostro discorso. Tutti, pure

l’avvocato, lavorano per ricavare un guadagno dalla propria attività. Anche se ricordiamo con ammirazione – non disgiunta da affetto – certi grandi ed un po’ mitici Colleghi del passato che di denaro neppure volevano sentire parlare, non v’è sicuramente di che vergognarsi nel fatto di impegnarsi, non solo per far trionfare il vero ed il giusto, ma anche per conseguire quelle entrate grazie alle quali il professionista copre spese sempre più ingenti, paga imposte sempre più gravose, dà lavoro ai suoi collaboratori, mantiene la propria famiglia, e, potendo, consente a sé stesso di sopravvivere decorosamente.

Ciò premesso, può essere utile cercare di comprendere come e perché, sovente – e comunque troppo spesso – si giunga fra il legale ed il suo difeso alla condizione conflittuale di cui dianzi dicevo. E tenterò suggerire, forte dell’insegnamento dei miei vecchi non meno di quanto personalmente sperimentato, un tipo di condotta idoneo ad evitare, per quanto possibile, che quella tal situazione venga a prodursi. Riuscirvi, per l’avvocato, significa tutelare, legittimamente, il suo proprio interesse; ma, al tempo stesso, favorire un migliore assolvimento dei suoi doveri verso l’assistito; contribuire al buon funzionamento del sistema a fini di giustizia; nonché accrescere, il che non guasta, il decoro, la pubblica considerazione della professione forense. Sono consigli indirizzati, come sempre, ai giovani Colleghi in special modo. E altro che consigli non possono essere. Si tratta, per tutta evidenza, di materia non suscettibile di venir rigidamente regolata. Molto appare discutibile, e rimesso, in ogni caso, alla sensibilità individuale. I giovani meritano questo piccolo aiuto (ad essi avvalersene al meglio), tenuto conto, ancora una volta, che non è certo nelle Università italiane che qualcuno si preoccupa di insegnare



Honoré Daumier est célèbre pour sa série de lithographies sur les gens de Justice. Mais il a laissé d’autres caricatures d’avocats, comme cet infortuné représentant du barreau, qui constate en sortant d’un bain de rivière que ses vêtements lui ont été dérobés.

ai futuri professionisti come, in generale, comportarsi con i clienti; o come, in particolare, e tanto per esemplificare, redigere una parcella degna di tal nome.

Una prima regola di comportamento dovrebbe, a mio avviso, essere la seguente: appurare preliminarmente se il cliente abbia mezzi sufficienti per far fronte alle spese della procedura che si appresta ad iniziare.

Non si pensi – sarebbe sciocco – che l'affrontare l'argomento possa riuscire offensivo per il cliente medesimo. Ché, invece, primo dovere dell'avvocato è proprio aiutare il cittadino che a lui si rivolge a comprendere, non solo se egli abbia delle apprezzabili ragioni da far valere – e quali siano le prospettive relative ed i rischi inerenti – ma anche quali siano i costi del “servizio” di cui intende avvalersi, e se, in riferimento ai costi suddetti, il giuoco, come suol dirsi, valga la proverbiale candela. L'utente della giustizia deve essere posto in condizione di prendere le sue decisioni nella piena consapevolezza di ciò a cui può andare incontro. Rimanendo ancorati al linguaggio dei vecchi adagi, “ognuno ha il diritto di sapere di che morte deve morire”. Gli antichi proverbi esprimono i concetti in modo talora inelegante, o financo brutale, ma sempre, innegabilmente, efficace.

Ove il legale si renda conto che il cliente non è in grado di sostenere gli oneri dell'assistenza richiesta, avrà ovviamente innanzi a sé varie alternative: dissuaderlo dal fare il passo più lungo della gamba; oppure, ricorrendone gli estremi, indirizzarlo alla Commissione per il Gratuito Patrocinio; ovvero attivarsi egualmente, secondo coscienza, in quanto persuaso che la giustizia non ha prezzo (è più gratificante assistere gratuitamente, in ispirito di umana solidarietà, una persona onesta e priva di risorse che si batte per far valere i suoi diritti sacrosanti, che non alimentare i canali classici della cosiddetta carità, spesso incapace di filtrare i suoi interventi, e di impedire che a beneficiarne siano i fannulloni od i farabutti). O, altra alternativa ancora, impegnarsi nella difesa (in ipotesi di procedure giudiziali civili, e caratterizzate dalla presenza di una controparte), nella ragionevole previsione che sia possibile recuperare le spese attraverso la finale condanna al rimborso di esse in capo alla parte avversa soccombente. Salvo poi dover constatare che, giusta l'andazzo caro a certi magistrati, le spese stesse, pur in ipotesi di giudiziale vittoria, sono state illegalmente liquidate in importi irrisori,

od addirittura integralmente compensate. Le oscure frustrazioni di taluni giudizi – usi a pensare, nel mentre percepiscono stipendi più che cospicui, che i professionisti guadagnino troppo – meriterebbero l'interessamento, e degli psicoterapeuti, e del Cons. Sup. della Magistratura. (L'essere un avvocato in pensione mi dà il privilegio di potermi esprimere con una certa libertà. Ma, chi mi conosce, sa che lo facevo anche prima).

Quanto detto finora non deve farci dimenticare quelle situazioni di fatto che non rientrano tanto facilmente negli schemi astratti finora contemplati: ché, a rivolgersi all'avvocato, non è soltanto il potenziale attore in una vertenza civilistica, ma anche chi, convenuto, in giudizio viene da altri trascinato; o chi acquista, ovviamente suo malgrado, la veste di imputato in un processo penale.

Penso il difensore debba, in tali casi, avvertire più di ogni altra (orgoglioso di inserirsi, mi si perdoni la retorica, nel solco delle migliori tradizioni dell'Avvocatura) l'esigenza morale di non lasciare privo di un immediato soccorso chi si ritrova in grave emergenza. Libero poi, non appena detta emergenza sia venuta meno, di riconsiderare con il cliente la situazione, con calma e freddezza, nei termini sopra evidenziati.

Sarebbe invero poco nobile che un avvocato innanzi, poniamo, all'ingiusta detenzione di un uomo forse innocente (e che tale comunque deve presumersi, con buona pace dell'impostazione di certe “Procure”), anteponesse la preoccupazione del proprio profitto al dovere di lottare per il rispetto dei fondamentali diritti della “persona”. Per contro, non è neppure logico che, non appena la situazione possa definirsi nuovamente sotto controllo, egli abbia ancora a lavorare per chi non è in grado – o, peggio, non si sente in dovere, né ha la minima intenzione – di riconoscergli il giusto compenso per il suo impegno. Nessuno oserebbe oggi sostenere che un operaio, un impiegato, un artigiano, un lavoratore in genere, debba prestare la sua opera gratis et amore: non è chiaro perché tale principio non debba valere anche per il patrocinatore legale.

Certo, per quanto ci si illuda di possedere al riguardo idee chiarissime, accadrà talvolta ciò che a me accadde spesso: di lavorarare fino a notte per qualcuno che, “passata la festa gabbato lo santo”, già si apprestava a sparire dalla circolazione. Temo debbasi, con parole mutate dal mondo dell'econo-

mia, parlare di un certo rischio d'impresa...

Un secondo suggerimento – correlativo e complementare al primo – è che l'avvocato, allorché le circostanze lo consentano, fornisca al suo patrocinato (di sua iniziativa, e dunque anche se non richiesto) un precalcolo delle spese legali – esposti, diritti, onorari – che quegli, verosimilmente, dovrà sopportare. Va da sé che la cosa è fattibile solo in taluni casi: pensiamo a procedure come quella per l'ammortamento di un titolo smarrito o sottratto; od a certe banali separazioni fra coniugi; od a taluni processi penali per reati minori in cui l'unica incertezza concerne... la durata del dibattimento. Peraltro, in tutti gli altri casi (certo più numerosi) nei quali presentare al cliente un “preventivo” in senso stretto non sarebbe possibile – né sarebbe onesto, perché troppe sono le “variabili” – ritengo che il professionista dovrebbe comunque, per un riguardo al suo difeso ma al tempo stesso a garanzia sua propria, illustrare analiticamente i vari possibili sviluppi della vertenza di cui trattasi, chiarendo – sia pur in prima approssimazione – le conseguenze che, anche in punto spese, ne potrebbero derivare: per l'eventuale moltiplicarsi delle udienze ed allungarsi dei tempi del giudizio, per il suo possibile allargarsi ad altri soggetti, per il suo complicarsi a seguito di opposizioni, ricorsi od impugnazioni la cui proposizione non si possa con certezza escludere a priori, e via dicendo.

Così, giustappunto, io solevo condurmi. Cercavo d'essere molto chiaro e molto franco, e mi facevo scrupolo di porre il cliente in condizione di capire – e mettere preventivamente in conto – tutte, o quasi, le incognite dei procedimenti a curare i quali ero officiato. Confido di avere in tal modo alquanto ridotto le occasioni di malcontento dei miei assistiti. Di regola essi mostrarono di apprezzare il mio sforzo diretto a far sì che essi non avessero poi a sorprendersi per certi “contrattempi”, e per gli aggravati di spese che questi avrebbero inevitabilmente comportato.

Un altro consiglio ancora. Molti reputano cosa garbata non inoltrar parcella al cliente nel corso della procedura. Io ho sempre pensato che ciò costituisca un grave errore. La parcella non è, in primis, una richiesta di denaro. Essa è, soprattutto, un rendiconto: sommario, o meno, a seconda dei criteri con cui viene redatto. Il più delle volte la genesi di uno spiacevole contenzioso fra il professionista ed



Après la IIe République, Dupin se rallie au Second Empire. Le goût qu'il manifeste pour le pouvoir et sa capacité d'adaptation aux différents régimes qui se succèdent ont souvent été dénoncés par ses adversaires. Voici une lithographie parue dans "La Caricature" représentant Dupin en moulin à paroles.

il suo assistito si ricollega al fatto che il suddetto "rendiconto", differito per anni, dal cliente più non è controllabile, né più gli riesce comprensibile. Per le pratiche che si protraevano negli anni, io avevo l'abitudine di inoltrare le mie note ogni dicembre. Ritengo fosse cosa opportuna. In primo luogo, potevo in tal modo esimersi dal richiedere dei fondi-spese (nei casi di esposti di rilevante entità, ad esempio per registrazione di atti, ero uso richiedere di volta in volta al cliente assegni circolari intestati direttamente agli Uffici percettori). In secondo luogo, davo modo al mio assistito di valutare le mie prestazioni – e la adeguatezza dei corrispettivi richiesti – quando, per il poco tempo trascorso, egli, al pari di me, ancora aveva in proposito precisi ricordi.

E l'auspicabile assenza di contestazioni suonava, sia approvazione della mia opera professionale, sia riconoscimento della correttezza della parcellazione.

Sempre in tema di spese legali, preventivabili o no, un punto in particolare riterrei possa essere facilmente fonte di qui pro quo. Ed è quindi vivamente raccomandabile che esso formi oggetto d'uno spontaneo preliminare chiarimento al cliente da parte del suo difensore. Alludo al concetto, per troppi cittadini misterioso, di "spese ripetibili" od "irripetibili". Molti, e non del tutto a torto, pensano che sortendo vincitori in una causa civile gli oneri legali non li riguardino; che le spese, cioè, siano totalmente a carico del soccombente, e da ripetersi presso lo stesso a cura del difensore, a

chiusura d'ogni discorso sul tema. Invero le cose sono un poco più complicate. Innanzitutto, una lite può durare anni; e l'avvocato non è tenuto ad attendere la finale condanna della parte avversa – presupposto, ovviamente, della suddetta ripetizione – per coprire gli esposti sostenuti e per conseguire il compenso cui ha diritto. Deve chiarire quindi tempestivamente al suo difeso che, quelle spese, esso difeso potrà ritrovarsi a doverle, se richiesto, anticipare. Non è detto, poi, che il recupero delle spese ex adverso possa, in concreto, venir effettuato. E ciò per vario ordine di ragioni. La controparte può rivelarsi – o rendersi – insolubile. O può accadere, come già in precedenza accennato, che il giudice ometta (fatto singolare ma tutt'altro che infrequente) di porre le spese a carico della parte pur condannata nel merito. Unica alternativa in punto spese della decisione favorevole. Alternativa che, essa pure, è bene sia preventivamente sottoposta al cliente, per sua più completa informazione, sia pure come mera eventualità.

Ed infine, sempre a proposito di spese ripetibili o meno, vi è una precisazione che io mi premuravo di fornire. E penso che, se la pratica si diffondesse, male non sarebbe per nessuno. Sottolineavo che le voci "Informativa", "Consultazioni con il cliente", et similia, prevedevano un corrispettivo (sia negli onorari che nei diritti procuratori) ripetibile, in proporzionata misura, corrispondentemente ad un normale sviluppo delle indispensabili sessioni fra difensore e difeso. Ma se il cliente, per le obiettive difficoltà nell'impostare l'azione e nel gestire la causa, ovvero per il suo stato di ansietà, o di incertezza, od ancora per la pretesa di essere quotidianamente assistito alla stregua d'un bimbo viziato, reputava normale moltiplicare a dismisura gli incontri, egli doveva, in tal caso, assuefarsi all'idea che ne avrebbe egli solo sopportato le conseguenze economiche. Non consentendo la legge, e giustamente, che decine di più o meno inutili colloqui fra l'avvocato ed il suo assistito vengano a gravare su di una controparte che è, sì, soccombente, ma in nessun modo responsabile di un ingiustificato surplus di prestazioni della difesa avversaria.

Detto tutto questo, non possiamo certo ignorare come, malgrado certi accorgimenti tecnici, fra avvocato e cliente possano nascere egualmente, nei loro rapporti economici, gravi contrasti. Nei casi limite, la brama di guadagno

dell'uno, o la grettezza dell'altro, non lasciano speranza che tali rapporti si mantengano quali dovrebbero essere fra gentiluomini. Però, al di fuori di tali casi limite, quegli accorgimenti, quei criteri di condotta, quelle impostazioni, posso-

no giovare a scongiurare certi malintesi e certi attriti. Ovviamente, in un rapporto bilaterale molto dipende dall'interlocutore; per il che un po' di fortuna non guasta. Il professionista non può sempre scegliersi un cliente di suo pieno gradimen-

to, o plasmarlo in conformità al suo ideale. Ma può e deve, per parte sua, far tutto quanto è in suo potere perché il rapporto non nasca male, o, successivamente, non degeneri. Ed a tal proposito il momento della parcellazione è fra i più delicati.



Le succès considérable dont bénéficient encore aujourd'hui les caricatures de Daumier tend à occulter bien d'autres artistes inspirés par les gens de Justice. Au début du XXe siècle, "L'Assiette au Beurre", hebdomadaire d'inspiration anarchiste, s'en prend aux militaires, aux hommes politiques, aux ecclésiastiques et aussi aux avocats.

Vorrei pertanto concludere questa serie di suggerimenti (tento di dimenticare la nota massima: “i vecchi danno buoni consigli perché non possono più dare cattivi esempi”), con alcune osservazioni in ordine alla applicazione delle tariffe professionali: sottopongo anch’esse, per ciò che valgono, alla gentile attenzione di chi mi legge.

Gli esposti ed i diritti fissi son ciò che sono. Gli onorari, invece, sono previsti in un minimo ed un massimo, limiti entro i quali vanno in concreto determinati, in ogni singolo e specifico caso. Mi spiace sovente dover constatare come taluni colleghi si reputino facoltizzati ad applicare solamente i massimi. Senza pretesa di dir nulla di nuovo, vorrei, per scrupolo di completezza, rammentare in sintesi i criteri primari che tradizionalmente, salvo mio errore, regolano la materia.

- 1) “En principe”, nel dubbio, o in assenza di elementi e riferimenti per una diversa soluzione, è buona norma precisare l’onorario nella misura media fra il minimo ed il massimo; e correlandolo ad un valore indeterminabile.
- 2) Giustifica una diversa richiesta la considerazione:
 - A) Del notevole impegno profuso, qualitativamente o quantitativa-

mente; o, viceversa, della modestia dell’attività svolta.

- B) Dell’esito favorevole, od invece negativo, dell’attività stessa.
 - C) Del pregio, anche in termini morali, o per l’importanza del “precedente”, della pronuncia giudiziale conseguita.
- 3) È ovviamente lecito un preventivo accordo sul punto fra le parti.
 - 4) È illecito ogni pactum de quota litis.
 - 5) È moralmente doveroso tenere conto delle eventualmente limitate possibilità economiche del cliente.
 - 6) Posto che è cosa ardua valutare nel merito la bontà di una prestazione, si presume di massima debba venire particolarmente “stimata” l’opera di chi vanta maggiore anzianità professionale: si deve infatti ritenere che detta opera venga richiesta anche e soprattutto in rapporto alla riconosciuta più vasta esperienza del professionista stesso.

È ovvio che, su di una parcella contestata, può sempre venir richiesto, dall’una o dall’altra delle parti interessate, parere di liquidazione al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Ma è altrettanto ovvio che sarebbe bello a ciò non si dovesse mai arrivare. A

parte l’oggettiva difficoltà che un terzo estraneo, per quanto qualificato, non può non incontrare nell’apprezzare appieno il carattere, la validità, il significato, il pregio e la portata dell’opera prestata da un professionista nell’interesse del suo patrocinato, è palese come anche in questo campo debba invocarsi l’aulico principio che vuole il prevenire sia preferibile al curare.

Riterrei con ciò d’avere esaurito il tema che mi ero assegnato: le varie situazioni in cui l’avvocato può ritrovarsi più o meno disincentivato dal portare a termine l’incarico professionale affidatogli; e come e perché esse si ingenerano. Ed inoltre, stante l’evidente negatività di siffatta involuzione del rapporto, ciò che può suggerirsi onde evitare – per quanto dal professionista dipende – che tali situazioni abbiano troppo spesso a determinarsi: specie per quanto attiene ad una corretta “impostazione”, dal lato economico, del rapporto stesso.

Certo in maniera di “deontologia” v’è ben altro di cui occuparsi. Ma i problemi di maggiore rilievo, come ricordai inizialmente, già sono stati più volte, autorevolmente, affrontati e discussi.

Aldo Fioretta



Riflessioni

IL PETROLCHIMICO DI VENEZIA ED IL CASO LIPOBAY: inefficienza del nostro ordinamento nei mass tort cases

Sommario: 1. Due casi attuali - 2. Analisi economica del diritto ed efficienza del sistema - 3. La *class action* americana - 4. I *punitive damages* e la *contingency fee* - 5. Inadeguatezza dell'ordinamento nella protezione di interessi diffusi.

1. Due casi attuali.

La tutela degli interessi collettivi e diffusi nel nostro ordinamento è apparsa, negli ultimi mesi, assai inefficiente e pressoché inesistente. Ciò anche sulla base di due eventi, uno estivo ed uno più attuale, che hanno evidenziato come la collettività, dal processo penale, possa essere protetta solo in parte.

Il primo riguarda uno dei prodotti di punta della casa farmaceutica tedesca Bayer, il Lipobay/Baycol che, come noto, è stato tolto dal mercato nostrano l'8 agosto dello scorso anno dal Ministero della Salute per "aumento del rischio di miopatia associata all'uso concomitante di cerivastatina e gemfibrozil", osservato dall'incremento di effetti collaterali dannosi per la salute umana nei pazienti affetti da colesterolo ed in cura con il Lipobay. In Italia, sono state numerose le segnalazioni di morti "sospette" che potrebbero essere collegate all'utilizzo di questo farmaco.

Il secondo risale all'autunno scorso. Il Tribunale di Venezia ha assolto tutti i 28 dirigenti dello stabilimento Enichem di Porto Marghera (imputati di strage, omicidio, lesioni colpose e disastro ambientale colposo) responsabili, secondo l'accusa, della morte di 157 persone e per le malattie di altre 103, per i quali il Pubblico Ministero Felice Casson aveva chiesto 185 anni di carcere e 71 mila miliardi di lire di risarcimento. Non è noto, invece, quanto siano

costate alle casse dello stato le indagini condotte dal pubblico ministero.

Questoconcertante scenario conduce ad una doverosa riflessione sull'esigenza di una sempre maggiore e capillare tutela del cittadino/consumatore, sia nello specifico settore sanitario sia nel più ampio contesto ambientale.

I due esempi cui si è fatto riferimento rappresentano le due facce della stessa medaglia: l'esigenza di efficaci azioni preventive a tutela della salute e la necessità di un'agile ed affidabile risposta dell'ordinamento a fatti lesivi della salute dei cittadini.

Premesso che il nostro sistema è fortemente legato ad una visione dello Stato protettore degli interessi "comuni" – principio sicuramente da apprezzare in linea teorica – cosa accade, tuttavia, quando l'intervento statale è lento ed inefficiente come si evince dai casi, quotidiani, di danni ambientali irreparabili o di consumatori lasciati in balia di eventi preoccupanti senza adeguata tutela?

Le affermazioni di principio dovrebbero, forse, lasciare spazio ad interventi legislativi innovativi e di miglior efficacia.

Scegliamo i casi sopra descritti, per confrontare tra loro due sistemi giuridici, quello statunitense e quello italiano, che offrono, in tali circostanze, delle soluzioni lontane tra loro non solo culturalmente ma, soprattutto, dal punto di vista del rapporto "costi e benefici". In particolare merita di essere confrontata

una particolare azione civile praticata oltreoceano con la tradizionale azione penale di stampo continentale.

2. Analisi economica del diritto ed efficienza del sistema.

Secondo un approccio di Analisi del Diritto, così caro al nostro "esiliato" Calabresi¹, un sistema normativo è efficiente se i costi della sua applicazione sono inferiori ai benefici che ne trae la società.

L'analisi costi benefici (*Cost Benefit Analysis*) può essere, inoltre, uno degli strumenti utilizzabili per valutare le diverse disponibilità a pagare (*Willingness To Pay*) dei cittadini per un certo servizio, bene o risorsa.

Il principio su cui si fonda tale analisi è quello di verificare la migliore tra le ipotesi d'intervento, per appurare se i costi siano misurabili e più contenuti rispetto ai benefici attesi, avendo sempre come obiettivo la massimizzazione del benessere collettivo.

Quando negli Stati Uniti si verificano casi di danno all'ambiente o di danno ai consumatori, il sistema offre alcuni strumenti che consentono di risarcire il danneggiato in modo assai adeguato e, contemporaneamente, di punire il danneggiante, evitando che in futuro tenga un comportamento simile.

Siamo di fronte al paradosso che il risarcimento "esemplare", concetto caro agli americani, rispetto alla pena

¹ Guido Calabresi è nato nel 1932 a Milano. Durante il fascismo, date le sue origini, lascia l'Italia. Studia in America ed Inghilterra. Nel 1959, si iscrive alla *Yale University Law School* dove diviene "dean" fino al 1985. Esperto di responsabilità extra contrattuale, colpa medica e proprietà. Tra i suoi maggiori scritti ricordiamo: Calabresi & Melamed, *Property rules, liability rules and inalienability: one view of the cathedral*, 85 *Harvard Law Review*, 1972; Calabresi G., *The cost of car accidents. A legal and economic analysis*, New Haven, 1970; Calabresi G., *Le pene private ed il carattere misto della responsabilità civile*, in *Le pene private ed il carattere misto della responsabilità civile* a cura di Busnelli e Scalfi, Milano, 1985.

² Per un panorama complessivo si veda E. Moscati, voce "Pena (diritto privato)", in *Enc. Dir.*, XXXII, 770, Milano, 1982.



Novembre 1909: la foule attend devant le Palais de Justice... Certains sont là depuis des heures...

“esemplare” funziona ed è efficiente poiché, elemento da non sottovalutare, si realizza a bassi costi per lo Stato.

Non si deve però cadere nell’errore di ritenere il risarcimento esemplare, cioè, una pena privata, quale anomalia – oggetto estraneo – nel nostro sistema giuridico²; la società è il prototipo dello

Stato e nella prima vi sono già tutti gli elementi del secondo; logicamente e storicamente la società costituisce l’elemento di transizione dalla forma individuale della forza non organizzata all’organizzazione della forza nello Stato³. L’ordinamento privato quindi si pone in posizione speculare, sia pure in

scala ridotta, rispetto all’ordinamento statale riproducendo, sia pur con misure imperfette, organizzazione, procedimenti deliberativi e sanzionatori, strumenti riparatori e punitivi⁴.

Vediamo, quindi, quale potrebbe essere l’applicazione del modello del risarcimento “esemplare” al caso “Lipobay/Baycol” e del “Petrolchimico”.

Michael Wittl, giovane avvocato di Monaco di Baviera, in collaborazione con il collega statunitense Ed Wagan, ha presentato negli *States* un’azione di classe, definita dai giornali la “madre di tutte le class action”. I due avvocati sono diventati ricchi e famosi grazie ad una precedente azione legale collettiva vittoriosa. Wittl e Wagan rappresentavano, infatti, più di trentamila vittime dei lavori forzati sopravvissute all’Olocausto, contro alcune grosse industrie tedesche che, durante il nazismo, avevano fatto ricorso indiscriminato a questo tipo di lavoro.

3. La *class action* americana.

I medesimi legali hanno presentato una *class action* contro la Bayer nello Stato del New Jersey ed altre azioni sono state adite, da altri, nello Stato della Pennsylvania.

La *class action* nasce in *Equity*, sistema che integrava quello dei *Torts*⁵, illeciti civili “tipici”, nei casi in cui fosse stato opportuno giungere ad una soluzione non prevista ed “equa”. L’*equity* consiste, dunque, in un arsenale di rimedi che l’attore può invocare in corte allo scopo di dare effettività alla tutela giuridica dei propri diritti. Truttavia l’*equity* da fornitore di rimedi si è trasformato in un sistema attributivo di diritti⁶.

In realtà, la *class action* mantiene una sostanziale irrilevanza⁷ sino al 1938, quando la *Rule 23* delle *Federal Rules* ne introduce una disciplina più articolata. Solo dagli anni cinquanta diviene uno strumento per la protezione dei diritti civili e dei consumatori. La

³ R. Jhering, *Lo scopo del diritto*, Torino, 1972, trad. it. di M.G. Losano, p. 215.

⁴ V. Zeno-Zencovich, *Il problema della pena privata in diritto italiano: un approccio comparatistico ai “punitive damages” di “common law”*, *Giur. It.*, 1992, IV, 12.

⁵ Il sistema di responsabilità extra contrattuale americano si fonda, essenzialmente, sui *torts*. Non c’è sistema che accolga un regime di responsabilità più tipizzato come quello statunitense. Nell’antico *common law* si poteva agire solo in casi tipici. Nei rapporti contrattuali (*contract law*) la doverosità di un’azione è una conseguenza diretta dell’accordo. Nella *tort law*, invece, le azioni ed omissioni sono caratterizzate dalla doverosità, se ritenute tali dall’Autorità. Si hanno tre grosse categorie di *tort*: *intentional torts* (dolososi), *negligent torts* (colposi) e *strict liability torts* (responsabilità oggettiva). In assenza di dolo o responsabilità oggettiva la legge americana imporrà responsabilità civile, solo se per quel fatto è previsto un *negligent tort*. Questa è la fondamentale caratteristica della *tort law* negli USA. Si veda, ad esempio, Abernathy C.F., *Law in the United States*, Georgetown, University, Washington, 1995.

⁶ Altre caratteristiche dell’*equity* sono: l’agire *in personam*, attraverso ordini rivolti al convenuto che deve necessariamente rispettare. La discrezionalità, per la quale alcuno ha un “diritto” ad un rimedio, questo sarà concesso solo se riconosciuti meritevoli. Si veda Sacco R., *Common Law - Il diritto anglo americano*, Torino, 1999.

⁷ Taruffo M., *Diritto processuale civile nei paesi anglosassoni*, Digesto, VI°, Priv., Torino, 1999, pag. 403.

svolta, è, però, del 1966, quando la *Rule 23* è oggetto di ulteriore revisione.

Secondo quest'ultima disciplina la *class action* è ammessa alle seguenti condizioni⁸:

- la classe di soggetti è così potenzialmente numerosa da rendere impossibile un processo con pluralità di parti (*numerosity*);
- le questioni dei soggetti dalla *class* presentano caratteristiche di diritto e di fatto comuni (*commonality*);
- le pretese fatte valere dalle parti sono considerate tipiche di quella *class* (*typicality*);
- le parti sono rappresentative dell'intera classe (*adequacy of representation*); e, presenti tali elementi, quando:
- in presenza di più cause separate si possono avere giudizi differenti sulla medesima condotta del convenuto;
- il risultato di alcune cause, *as a practical matter*, può pregiudicare quello di altre;
- è possibile emanare, nei confronti del convenuto, un'*injunction* (misura cautelare) che investa tutto il gruppo degli attori
- la Corte ritiene che l'azione di gruppo sia lo strumento più efficiente per addivenire ad una soluzione.

La maggior preoccupazione che la presenza di tali requisiti evidenzia è che la sentenza dovrà far stato per tutti i membri della *class*, presenti ed assenti, a meno che uno si auto escluda mediante l'*opt-out provision*, col che non subirà né gli effetti negativi né positivi del verdetto finale.

La necessaria presenza di una pluralità di soggetti determina, tuttavia, un rilevante problema: il rischio di un'insufficiente completezza del contraddittorio.

La *Rule 23* prescrive che le eventuali notifiche necessarie debbano essere fatte, se possibile, attraverso la comunicazione personale ai membri del gruppo o, altrimenti, mediante altre forme di pubblicità che possono arrivare alla richiesta, da parte del giudice, di vere e proprie pubblicazioni su quotidiani o pubblicità televisive.

La *class action* si caratterizza, poi, per la presenza nel corso del processo di un rappresentante dell'intera *class*, il

named representative, che solitamente è l'individuo che, per primo, ha esperito l'azione.

Ciò detto le *class action* sono, negli *States*, un fenomeno di grande rilievo sociale in quanto, con esse, si tutelano degli interessi difficilmente azionabili in altri modi utilizzando uno strumento processuale che si discosta largamente dal tradizionale diritto civile, del quale si è verificata la scarsa efficienza.

Anche se il crescente ricorso a tale strumento e le conseguenze che ne derivano, ha fatto diventare abituale la qualificazione di tale azione come "mostro" difficilmente dominabile, la *class action* rappresenta uno dei punti fondamentali dell'odierno sistema processuale nordamericano⁹.

4. I *punitive damages* e la *contingency fee*.

Un corollario importante di tale strumento, anzi il vero e proprio motore di tale azione, è la previsione dei *punitive damages* e della *contingency fee*.

I *punitive damages* "sono concessi per punire il soggetto danneggiante per aver commesso, in una posizione soggettiva di mala fede, un fatto particolarmente grave e riprovevole, con una conseguente azione di *deterrence* per comportamenti dello stesso tipo"¹⁰. *Deterrence* e punizione sono le funzioni dei *punitive damages*.

Condizioni di applicabilità di tale sanzione¹¹ vuole che il fatto dannoso sia commesso con un atteggiamento psicologico, definibile di mala fede (*malice*); sarà poi la giuria popolare a giudicare dell'*an* e sul *quantum* del risarcimento.

Un ultimo ma non secondario rilievo concerne le spese legali: nel caso in cui il ricorrente risulti vittorioso, all'avvocato spetterà la *contingency fee* che, talvolta, può raggiungere il 40% del risarcimento.

Da ciò consegue che i grandi studi legali investono ingenti risorse in una *class action*, indipendentemente dalle capacità economiche del loro assistito, quando prevedono, nel caso di concessione di danni punitivi, di poter abbondantemente ripagare il loro investimento¹².

Questo sistema appare, come evidente, molto distante seppure più efficace

del diritto continentale. Conosciamo bene le eccezioni che sono state sollevate nel nostro Paese verso il criterio del patto di quota lite, ma le soluzioni devono essere viste all'interno dei singoli sistemi giuridici. Il modello di tutela americano, infatti, offre nel suo complesso notevoli garanzie per tenere alto il livello di guardia verso i possibili abusi della *contingency fee*.

5. Inadeguatezza del nostro ordinamento nella protezione di interessi diffusi.

Per ritornare al "caso Bayer", scarse sono le iniziative giudiziarie attivate ed utili per la tutela dei consumatori del prodotto incriminato.

Ancora una volta si dimostra come i casi emersi non riescano mai a tradursi in una tutela concreta dell'interesse diffuso lesso. L'unica effettiva risorsa per le singole vittime sembra essere l'attesa dell'esito delle indagini promosse da alcune procure (in particolare, in Italia, quelle di Torino e Bologna), al fine di costituirsi parte civile nel processo penale.

Il contesto normativo dal quale ci si è mossi sembra essere quello del disastro colposo. La Bayer, infatti, diffondendo il medicinale senza le dovute avvertenze, avrebbe posto in pericolo un numero indeterminato di persone e suscitato allarme sociale.

In particolare, l'art. 449 c.p. disciplina i delitti colposi di danno. Questa norma fa un generico riferimento alle ipotesi, specifiche, di disastro previste al capo primo del titolo VI^o (art. 422 e seguenti c.p.p.), relativo ai delitti contro la pubblica incolumità. Sulla base del disposto dell'art. 449 si rendono punibili per colpa dei delitti, invece, dolosi.

La fattispecie di disastro colposo ipotizzata dalla procura di Torino, ad esempio, è quella riferibile all'art. 434 c.p. che disciplina il crollo di costruzioni o "altri disastri dolosi".

Quest'ultima dizione generica consente, appunto, di far rientrare nell'ambito applicativo della norma, qualsiasi caso non specificamente previsto, dando vita ad una figura generica, definita in dottrina come "disastro innomi-

⁸ Musy A.M., *La protezione dei consumatori in Italia. Rilievi comparatistici sul nostro modello di tutela*, *Questione giustizia*, n° 2, 2001.

⁹ Taruffo M., *op. cit.*, *Digesto*, VI^o, pag. 405.

¹⁰ Ponzanelli G., *La responsabilità civile*, Bologna, 1992, pag. 220.

¹¹ Ponzanelli G., *I punitive damages nell'esperienza americana*, *Riv. dir. civ.*, 1993, I^o, pag. 441.

¹² Musy A.M., *op. cit.*, *Questione Giustizia*, n° 2, 2001.



Les grilles du Palais s'entrouvrent... Quelques privilégiés montent l'escalier...

nato¹³". Tale previsione è utilizzabile come contenitore per tutte quelle evenienze che il legislatore del 1930 non poteva immaginare.

A fianco dell'azione penale resta la possibilità dell'azione civile dei singoli, ma è evidente che il costo di tale azione sproporzionato ai benefici attesi ed ai tempi necessari per, eventualmente, ottenerli.

Questa breve esposizione fa emergere alcune differenze non secondarie tra il nostro ordinamento e quello statunitense.

Negli Stati Uniti le spese per le indagini, per i consulenti e, complessivamente, per tutto ciò che viene prima dell'esercizio dell'azione di classe, sono a

carico della parte. Ciò alleggerisce il costo dell'amministrazione della giustizia e consente, certamente, una maggior efficienza. Gli studi legali americani, potendo contare, in caso di successo, su di una elevata percentuale del risarcimento, anticipano tutte le spese del procedimento, talvolta ricorrendo anche a prestiti concessi da banche. Le *law firms* si comportano da veri e propri imprenditori, il successo della *class action* costituisce il guadagno finale.

Il quadro continentale è di segno molto diverso. Innanzitutto gli ingenti costi delle indagini penali sono a carico della collettività e non è neppure pensabile che vengano adeguatamente recuperati dai

singoli imputati in caso di condanna. Ciò significa che chi sopporta i costi (la collettività) beneficia solo indirettamente di un eventuale successo delle pretese risarcitorie altrui; in caso di insuccesso le spese rimangono a carico dei consociati.

Ma il problema è ancora un altro ed ancora più rilevante.

Il processo penale, doverosamente indirizzato a verificare la responsabilità del singolo, si rivela assolutamente inadatto a perseguire tali tipi di illeciti. Come ha giustamente ricordato il Presidente del Collegio che ha emesso la sentenza di Venezia: "*Nel processo penale bisogna appurare la responsabilità di un imputato. È necessario che vi sia un nesso di causalità tra la sua condotta ed un determinato evento... poi va accertata la colpevolezza e prevedibilità dell'evento, sulla base delle conoscenze e cultura del tempo*"¹⁴.

Nella *class action*, nulla di tutto ciò. È sufficiente provare, ad esempio, un danno collettivo e la sua riferibilità ad un sistema di produzione.

Dal che deriva che il sistema adottato dal nostro ordinamento e, cioè, l'affidamento della protezione degli interessi collettivi ad una sorta di *class action* penale, si rivela poco utile al raggiungimento di risultati tangibili.

Ciò detto, è necessario prendere coscienza del fatto che, l'importazione *tout court* del sistema americano nel nostro Paese non è forse possibile né, probabilmente, del tutto auspicabile. Notevoli sono le differenze, soprattutto a livello di organizzazione della giustizia. Inoltre, una gestione della soluzione dei conflitti essenzialmente di tipo privatistico non apparirebbe conforme alla tradizione del Paese e, forse, anch'essa fonte di evidenti discriminazioni nascenti dalla debolezza dell'associazionismo privato rispetto alle controparti dominanti.

Ciò non toglie che si appalesi evidente l'esigenza di studiare e formulare nuove soluzioni che offrano maggior tutela per il consumatore, senza gravare ulteriormente sulle casse dello stato e sull'amministrazione della giustizia ma in grado di dare effettiva risposta alla comunità, che troppo spesso si sente indifesa dinanzi ad eventi lesivi che la macchina amministrativa non riesce a prevenire e quella giudiziaria a reprimere.

Alberto M. Musy, Nicola Gianaria

¹³ Barbalinardo G., Benini S., Melillo G., *Codice Penale - Libro II, artt. 414-452*, Milano, 2000.

¹⁴ Da Viva Voce, Radio 24, www.radio24.it.



Cose di casa

IL SALUTO DELL'ULTIMO CONCILIATORE

A nome della città il Sindaco di Torino Sergio Chiamparino ha ringraziato il collega Bruno Bonazzi, ultimo capo conciliatore del Comune. Anche noi lo ringraziamo pubblicando il suo intervento di congedo.

On. Sig. Sindaco,
Signore, Signori,

la gloriosa e secolare esistenza di un'istituzione impone un attimo di attenzione al momento in cui si compie il suo destino.

Non è però necessario ricorrere a frasi retoriche. Basterà dire nella nostra celebrazione che l'Ufficio del Giudice Conciliatore ha operato bene nell'interesse della collettività tutta, con diligenza, con correttezza giuridica, scrupolosamente, silenziosamente e gratuitamente. Non ha mai destato interessi estremi o contrasti, non ha mai dato adito a scandali, a chiacchiere: il buon comportamento non rappresenta notizia. È stata una Magistratura giurisdizionale che nella sua globalità ha fissato il suo scopo solo nell'applicazione della legge con imparzialità.

Ciò non può essere revocato in dubbio da nessuno, come nessuno può rimproverare che, anche nel passato più remoto, prese di posizione, affermazioni o tendenze abbiano influito nella serena applicazione delle leggi dello Stato.

L'Ufficio ha risposto alle richieste, ha eliminato contrasti, ha superato le crisi dell'assicurazione R.C.A. nel 1970, e della L. 392/78 sulle locazioni costruendo una corretta Giurisprudenza. Come ultimo Conciliatore Capo a nome di tutti i Vice Conciliatori mi sia consentito di ringraziare il Comune di Torino che ci ha dato l'opportunità di una gratificante esperienza. Ci ha dato l'aiuto di valide strutture che hanno fornito impiegati preparati e diligenti: da ultimo la sig.ra Angela Mannis.

Dobbiamo essere grati all'Assessorato legale e alla direzione dell'Avvocatura Comunale egregiamente retta dalla Collega Avv. Caldo.



Target est en 1789 un avocat comblé. Député de Paris à l'Assemblée nationale (il tient ici en équilibre le clergé et la noblesse, d'une part, et le Tiers état, d'autre part), il est partisan d'une monarchie constitutionnelle. Lors du procès de Louis XVI, il refuse d'être son avocat. Il devient par la suite un haut magistrat.

Dobbiamo essere grati al consiglio comunale che con la sua presenza a questa cerimonia ha voluto segnalare e puntualizzare la gratitudine della città di Torino.

Ringraziamo anche tutti i Conciliatori che ci hanno preceduto nelle funzioni in tempi andati e lontani e in quelli più recenti: in particolare l'Avv. Cesare Amerio, mio diretto predecessore.


Tutti noi dobbiamo essere grati all'On. Signor Sindaco che ha voluto, di sua iniziativa, questa cerimonia dimostrando così l'apprezzamento a un'istituzione che ha operato soltanto e volontariamente nell'interesse dei cittadini di Torino.

Questa sua squisita sensibilità ci rallegra oggi e ci riempie di orgoglio e di fierezza e mi suggerisce di invitarvi a un caloroso applauso di ringraziamento.

Bruno Bonazzi



1977: cinq ans après la condamnation à mort de son client Roger Bontems par la Cour d'assises de l'Aube, Mr Robert Badinter est de retour à Troyes. Alors que Bontems (guillotiné) était le complice du meurtrier (Claude Buffet), l'homme que doit aujourd'hui défendre Robert Badinter a tué un enfant. A la surprise générale, l'avocat obtient des jurés qu'ils ne prononcent pas un verdict de mort. Le retentissement de ce procès est considérable. Quatre ans plus tard, Robert Badinter, devenu ministre de la Justice, demande et obtient de l'Assemblée nationale et du Sénat l'abolition de la peine de mort en France.



Cose di casa

LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI: UN'ESPERIENZA TORINESE

L'associazione tra professionisti e in particolare tra avvocati e le sue motivazioni è argomento che sarà trattato dal collega Emanuele Principi. Tuttavia l'interesse, anzi il fascino della materia mi induce ad iniziare con una breve notazione di carattere generale al di là del tema specifico a me assegnato.

Nel "Contratto Sociale" Rousseau dice che a fondare una società non è sufficiente un'aggregazione di persone, ciascuna delle quali persegue un proprio scopo individuale, ma occorre un'associazione di persone che perseguono il medesimo scopo.

Quest'affermazione, fatte le debite

proporzioni, mi pare valga anche nel nostro campo, di professionisti e avvocati, e sia utile a chiarire il significato più vero dell'associazionismo. Vediamo infatti che l'organizzazione degli studi in forma associata si attua sempre più spesso allo scopo dichiarato di migliorarne l'efficienza, in termini di riduzione dei costi, di ampliamento dei servizi offerti, di più vasta presenza sul mercato, e simili. Soltanto in un numero limitato di casi l'associazione viene vista anche quale mezzo per raggiungere l'obiettivo di attuare un modo diverso di lavorare insieme, che promuova la crescita professionale dei soci e dei collaboratori, in una parola che punti a

migliorare la qualità delle prestazioni. E questo vale tanto per gli studi di piccole dimensioni (due o tre soci), quanto per quelli di dimensioni maggiori. Viene quindi da domandarsi dove finisca la semplice aggregazione, e dove invece nasca l'associazione nel senso sopra detto. Personalmente, dubito che l'aggregazione (che pure è un passo necessario) sia sufficiente a realizzare una vera e propria associazione tra professionisti, ma so che molti la pensano diversamente; perciò lascio a voi il necessario approfondimento su una materia così rilevante per la nostra vita professionale.

E passo all'esperienza torinese. Dai



Chaque année se déroule au Palais le concours d'éloquence des avocats stagiaires, la Conférence du stage. Les douze lauréats, appelés secrétaires de la Conférence, se voient confier par le Bâtonnier quantité d'affaires criminelles, qui peuvent être un jour synonyme de célébrité. Voici la promotion 1906-1907, avec à gauche du Bâtonnier, Charles Chenu, le premier secrétaire, Pierre Masse.

dati forniti dal Consiglio dell'Ordine risulta che oggi a Torino sono iscritti circa 3000 avvocati e sono costituite 204 associazioni, che comprendono 570 avvocati soci, pari al 19% del totale. La dimensione del fenomeno associativo è peraltro molto maggiore, in quanto ai menzionati 570 soci vanno aggiunti i colleghi non soci (i cosiddetti *associates* dei paesi anglosassoni) che lavorano in studi associati, dei quali peraltro non conosco il numero.

Negli ultimi dieci anni è cresciuto tanto il numero delle associazioni, quanto quello degli avvocati associati. Le prime erano 80 nel 1991, 140 nel 1995 e 204 nel 2001; i secondi 208 nel 1991, 354 nel 1995 e 570 nel 2001.

A Torino le associazioni sono oggi composte, in media, da 2,8 soci, con una netta prevalenza delle associazioni di due soci.

Più precisamente le associazioni con due soci sono 125 (il 61% del totale), quelle con almeno cinque soci sono 20 (il 10%), quelle con almeno dieci soci sono sei (il 3%) e quelle con oltre quindici soci sono due (l'1%).

Poche sono le associazioni tra avvocati e altri professionisti (quasi esclusivamente dottori commercialisti o ragionieri), soltanto otto.

La lettura dei patti associativi a mia disposizione (peraltro un piccolo numero sul totale) consente di rilevare

alcuni aspetti ricorrenti nella struttura delle associazioni o comunque alcune linee di tendenza significative.

Oggetto dell'associazione. Come detto poche associazioni sono costituite tra avvocati e altri professionisti. Alcuni patti associativi prevedono che ciascun socio apporti all'associazione la sola attività professionale, con esclusione di attività quali l'insegnamento, la carica di arbitro, di consigliere di amministrazione e di sindaco. Altri patti invece comprendono anche le suddette attività. Altri ancora (in numero molto minore) limitano l'associazione a particolari settori giuridici (diritto penale; diritto commerciale).

Direzione dell'associazione. Nelle strutture più piccole si applica il principio dell'amministrazione disgiuntiva, per cui l'amministrazione e la rappresentanza spettano disgiuntamente a ciascuno dei soci, salvo prevedere in taluni casi la firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione. Negli studi più grandi l'organizzazione è più complessa e si articola in diversi organi, presidente, consiglio direttivo, assemblea, a ciascuno dei quali sono affidati specifici poteri.

Ripartizione degli utili (costi e ricavi). I modelli principali sono quelli delle quote predeterminate, delle quote in parte predeterminate e in parte variabili, e delle quote variabili in funzione del lavoro svolto.

Liquidazione della quota in caso di recesso, pensionamento e simili. Le soluzioni sono molteplici e variegata e vanno dalla negazione di ogni indennità al riconoscimento di un avviamento. Quest'ultimo può essere valutato a forfait oppure in base al valore di mercato, anche tramite formule predefinite. In altri casi la liquidazione della quota si basa sui lavori in corso del socio in questione o sull'utile maturato negli anni precedenti (da uno a tre). Va detto che i patti associativi esaminati non contengono una disciplina chiaramente differenziata fra i casi di cessazione dell'attività del socio e gli altri casi.

Malattia, inabilità temporanea, altri incarichi. Alcuni patti prevedono l'intervento dell'associazione a sostegno del socio impossibilitato, in tutto o in parte, a svolgere l'attività professionale.

Contenzioso. Nella maggior parte dei casi si privilegia l'arbitrato rispetto alla giustizia ordinaria. Le clausole arbitrali prevedono il ricorso ad un arbitro già individuato nei patti, oppure ad un arbitro da nominarsi dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, oppure ancora ad un collegio arbitrale nominato dalle parti. Ho riscontrato un solo caso in cui si fa rinvio ad una istituzione arbitrale permanente.

Mario Tortonese

(Relazione tenuta a Napoli al Convegno della Camera degli avvocati civili 2001)



Cose di casa

NON DIRMI DEGLI ARCHI PARLAMI DELLE TUE GALERE

Cronaca della visita al carcere di Torino “Le Vallette”

L'arrivo

Si percorre corso Regina Margherita direzione fuori città. Si imbecca l'ultima uscita prima che cominci la tangenziale. All'incrocio si va a destra ritornando verso la città. C'è un semaforo. Si svolta a sinistra. Il cartello indica “strada senza uscita”. Un centinaio di metri e si arriva davanti ad una grande inferriata. C'è un cancello, al centro la scritta Alt (in rosso). Sotto “Farsi riconoscere”.

L'ingresso

Dopo l'identificazione il cancello si apre. Immette in uno spazio delimitato da un'altra inferriata. Quando il primo cancello si è chiuso si apre il secondo. Si richiude anche questo. Trenta metri e c'è una porta carraia. Una nuova identificazione mentre la porta viene chiusa. Finite le formalità si apre la seconda. La si supera. Si chiude a sua volta. Ci si trova all'interno di un cortile, chiuso da un grande muro in cemento. Si vedono delle torrette collegate da camminamenti. Davanti vi è un basso fabbricato con inferriate alle finestre. Ci sono altri fabbricati pressoché identici ed altri se ne intravedono. Di fronte due cancelli, l'uno a fianco dell'altro. Viene aperto quello di destra e si è nel fabbricato. Una volta all'interno viene chiuso. Si scorge un corridoio lungo il quale si aprono finestre chiuse da lamiera all'esterno, illuminato dalla fioca luce prodotta dai neon sul soffitto (tre funzionanti e tre no alternati). Arriva un odore di stantio mescolato a quello di urina di gatto. Non si viene però introdotti in questo corridoio – prima del quale vi è un cancello ed al fondo del quale ve n'è un altro – bensì, aperto un cancello sulla destra, in un altro corridoio ancora.

L'attesa

Si apre la porta di una spoglia stanzetta – tre metri per tre circa – e si viene fatti accomodare (non c'è da sedersi). La stanza sa di vernice fresca (viene ridipinta circa una volta al mese). Inizia l'attesa. Breve, lunga, lunghissima. Dipende. Si è nella sala d'attesa per l'immatricolazione.

L'immatricolazione

Quando è il proprio turno si viene portati nella stanza accanto. Lì c'è la matricola e lì si viene immatricolati. Che significa dare un numero e registrare, immettendoli poi nel computer, i dati anagrafici e quelli della cosiddetta posizione giuridica (perché si è lì in altre parole).

Con il tampone si prendono le impronte digitali quindi viene fatta la fotografia.

Il casellario ovvero la spogliazione

Dalla matricola si viene fatti passare al “casellario”. È l'ufficio a fianco. Si consegnano denaro ed oggetti di valore (si possono tenere solo le fedie e catenine ed orologi di poco conto). Quindi ci si deve spogliare nudi. Completamente nudi. E si fanno le flessioni (per il caso in cui si fosse occultato qualcosa all'interno del corpo).

La visita medica

Un'altra stanza ancora per la visita medica. All'interno un tavolo, da una parte una sedia per il dottore, dall'altra uno sgabellino (un tempo neanche quello).

Alla visita si accompagna un colloquio psicologico, previsto con l'istituzione del servizio nuovi giunti (vds. Circolare D.A.P. 30 dicembre 1987, n. 3233/5683. Tutela della vita e dell'incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati) e finalizzato in particolare a comprendere se vi sia il rischio di gesti autolesivi/anticonservativi.

L'allocazione

È arrivato il momento dell'allocazione. Viene cioè individuata la cella che si andrà ad occupare (la struttura è organizzata per padiglioni all'interno dei quali vi sono varie sezioni). La si raggiungerà per corridoi preceduti e seguiti da cancelli che si aprono e si chiudono – rumorosamente – al passaggio.

E vi si sarà introdotti all'interno per una spessa porta blindata. Da quel momento comincerà la vita in istituto e sarà regolata dalla “domandina”. Un foglio di carta, modello 393AP, con il quale si richiederà – fino a tre anni fa si pregava – ogni cosa di cui si abbia bisogno. Si potrà ricevere la visita di familiari e congiunti.

Che raggiungeranno la sala colloqui per il percorso sopra-descritto fino ai due cancelli adiacenti.

Arrivati lì attenderanno che si apra il cancello di sinistra. Il nuovo regolamento penitenziario del 2000 ha stabilito che i colloqui possano avvenire di massima fino a sei volte al mese e ha abolito i mezzi divisorii.

Se all'interno del carcere è possibile, salve alcune limitazioni, cucinare da sé il cibo, la cucina della struttura è in ogni caso tra quelle in città che lavorano di più.

Vi è una biblioteca gestita da un bibliotecario del comune. Una chiesa che il precedente cappellano, padre Cipolla,

fece saltar fuori – nel progetto originario non era prevista – trasformando un locale ad altro adibito.

Vi è un settore - scuola che propone corsi che vanno dalle elementari all'università (quest'ultimo – il cosiddetto polo universitario – uno dei fiori all'occhiello del carcere torinese).

Un reparto detentivo ospedaliero, dotato anche di sale operatorie, peraltro mai messe in funzione, in cui stanno coloro le cui condizioni di salute siano gravi ma non tali, ovviamente, da essere incompatibili con la detenzione (eccezion fatta per un anziano signore condannato all'ergastolo che nessuno, famigliari ovvero strutture esterne, può o vuole allo stato accogliere).

Vi è un reparto in cui stanno coloro i quali, per il rischio di gesti anticonservativi, sono sottoposti al regime di massima sorveglianza con piantonamento a vista.

Vi sono poi molte altre parti – ad esempio la comunità interna per tossicodipendenti (cosiddetta sezione arcobaleno), ovvero quella ove sono detenute le donne – che non è


stato possibile visitare ma che ci si auspica sia possibile in un prossimo futuro aprire alla visita degli avvocati.

Già perché quanto riferito ha voluto essere il resoconto il più possibile fedele della visita che il 22 gennaio 2002 un gruppo di venticinque avvocati, accompagnati dal presidente del consiglio dell'ordine di Torino e da un consigliere, ha fatto al carcere delle "Vallette" (e replicata tre giorni dopo con un altro gruppo).

Accolti all'entrata dal direttore dell'istituto e da uno dei vicedirettori, la visita è stata da loro condotta per l'appunto ripercorrendo i passi di chi fa il primo ingresso in istituto.

E, nelle parole congiunte del direttore del carcere e del presidente dell'ordine, vorrebbe essere l'inizio di una più profonda relazione tra gli avvocati quali espressioni della società civile ed un mondo, quello del carcere, che separato e distante dal resto, continua ad essere caratterizzato piuttosto da spinte repressive e preventive che di rieducazione.

Davide Mosso



En 1830, la Conciergerie n'est pas encore le musée que nous connaissons aujourd'hui, mais une prison avec, sous les voûtes gothiques du XIVe siècle, un parloir pour les avocats.



Diritto di famiglia

AFFIDAMENTO CONDIVISO: un documento del forum donne giuriste

Di fronte al nuovo progetto di riforma del diritto di famiglia a firma del deputato Tarditi, che propone di introdurre nel nostro ordinamento l'affidamento congiunto dei figli nel caso di separazione dei genitori, il *Forum - Associazione Donne Giuriste* - ha ritenuto di prendere posizione con il seguente documento, le cui riflessioni rispecchiano il pensiero delle associate, che da molti anni sono impegnate nell'approfondimento e nell'elaborazione degli aspetti giuridici, civilistici e penalistici, connessi al conflitto familiare.


Maria Franca Mina

Operatrici ed operatori del diritto non possono tacere di fronte alle proposte di legge n. 66 - 643 - 1268 - 1558 a firma deputato Tarditi (FI), in discussione in questi giorni al comitato ristretto della Camera, che propongono di introdurre nel nostro ordinamento la regola dell'affidamento congiunto dei figli nel caso di separazione dei genitori. Presentate su giornali e TV come una grande conquista di civiltà e penacea di ogni problema esse sono un assurdo e pericoloso attacco ai diritti dei minori e alla libertà dei singoli.

Le proposte, ignorando completamente gli importanti e qualificati lavori della Commissione Scoca, sono un'incredibile commistione tra diritto sostanziale e processuale, esprimono mancanza di conoscenza sia sul concetto giuridico di "affidamento", sia su quello di tutela "dei diritti del bambino", del "diritto alla difesa" e del "diritto alla libertà", e tradiscono la loro provenienza dalle associazioni dei padri separati.

L'esercizio congiunto dei doveri e poteri genitoriali è un obiettivo cui ogni cultura deve tendere, anche oltre la separazione ed il divorzio, ma è altrettanto vero che lo stesso non è realizzabile dove manchi il pieno accordo dei genitori e sono tante le situazioni ove questo non è possibile perché

- il conflitto tra i coniugi è elevato;
- non c'è disponibilità o capacità di intesa;
- c'è scarsa idoneità educativa o scarso interesse ad esercitarla da parte di uno dei due genitori;



Décembre 1900: Jeanne Chauvin prête le serment d'avocat. Trois ans auparavant, elle avait essuyé un refus, au motif notamment que la loi n'autorisait pas la femme à exercer la profession d'avocat, "office viril" par excellence. Sur l'initiative d'avocats, députés comme Poincaré et Viviani, une loi est votée, donnant aux femmes accès au barreau (1er décembre 1900).



Dans les premières années du XXe siècle, les avocates doivent affronter une violente opposition misogyne. Elles s'affirment progressivement au Palais mais aussi auprès du public, comme en témoigne ce film d'Henri Decoin, "Abus de confiance" (1937), où Danielle Darrieux joue le rôle d'une jeune avocate. Aujourd'hui, les femmes représentent près de la moitié des effectifs du barreau de Paris.

- vi sono scelte o stili di vita molto diversi;
- vi è una incapacità o non volontà di rispettare gli accordi;
- i figli sono in netta opposizione con uno dei genitori.

In questi casi pretendere che i genitori si accordino su tutto significa *ignorare la realtà, negare che esistano i conflitti*.

Il nostro ordinamento da oltre 13 anni prevede varie possibilità di affido: congiunto, alternato, esclusivo e a terzi. Si lamentano le associazioni dei padri separati, che hanno elaborato le attuali proposte in discussione, che tali forme di affido siano poco utilizzate e che rimanga sommamente preferito ed applicato l'affidamento dei

figli alle madri. Ma ci si è chiesti il perché?

Le indagini svolte da illustri ed assolutamente affidabili istituti di ricerca ci dicono che la donna italiana lavora mediamente 12-13 ore al giorno, 6 ore più del marito dedicando queste ore alla famiglia e alla cura dei figli. L'affidamento dei figli alle madri rappresenta quindi solo la ratifica dello stato di fatto esistente, realtà che può essere mutata soltanto con il mutare dei costumi e del senso di responsabilità genitoriale.

Nelle proposte di legge si nega l'esistenza del conflitto proprio dove esso è dato per presupposto (i coniugi si separano perché non vanno più d'accordo).

La proposta Tarditi introduce l'affi-

do condiviso *per legge* prevedendo l'affidamento ad un solo genitore solo in casi di comportamenti talmente gravi da legittimare la pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale, obbligando così i coniugi ad evidenziare al giudice quanto di peggio ha fatto l'altro nei confronti dei figli.

Consente un controllo giornaliero sul coniuge che ha voluto la separazione limitando in modo inconcepibile la sua libertà personale e così vanificando la stessa idea di separazione e divorzio.

Elimina di fatto l'assegno di mantenimento ipotizzando una parità di situazioni economiche e di lavoro e di cura tra madre e padre assolutamente inesistente.

Annulla il valore economico del lavoro casalingo che la riforma del '75 ha stabilito esser uguale a quello extradomestico.

Inoltre non è dato capire a quale, tra i coniugi, spetti la casa coniugale, ridotta a puro strumento al servizio di entrambi i genitori per le visite ai figli.

Si impone ai coniugi un "percorso preventivo" attraverso il quale il Giudice deciderà sull'affidamento, sulla riconciliazione, sul piano educativo comune, sulla eventuale coabitazione, ovvero sul luogo in cui l'altro genitore si trasferirà con preclusione di trasferimento in località superiore ai 200 chilometri portando indietro di decenni la cultura giuridica ed i diritti della persona nel nostro paese (non si discute che i coniugi in costanza di matrimonio abbiano due residenze diverse e anche molto distanti tra loro e si mette in discussione tale diritto per chi è separato o neppure sposato).

Il genitore economicamente ricco potrà dettare legge su tutto.

Il legislatore, che sino ad ora si è rifiutato di dare riconoscimento legislativo alla famiglia di fatto, fosse anche solo per le disposizioni di sostegno economico, nelle proposte di legge si è viceversa ricordato e preoccupato di vincolarla agli stessi limiti ed obblighi imposti a quella fondata sul matrimonio.

E infine l'unica previsione della proposta Tarditi che non consente l'affidamento è l'incesto, delitto che come è noto punisce la relazione sessuale volontaria tra familiari purché dia pubblico scandalo ignorando completamente la recente legge sulle violenze in famiglia nonché i gravi rischi che comporta per un bambino la violenza assistita.

Le proposte di legge introducono, camuffandole come forma di aiuto alla famiglia e al Giudice, la mediazione familiare imposta (dimostrando di non conoscere che la mediazione, come l'aiuto psicologico, possono dare risultati solo se sono una scelta volon-

taria del singolo, mai se imposti), prevedono i fantomatici centri familiari polifunzionali di incerta costituzione e finalità.

È evidente il tentativo in atto di pesante intrusione dello Stato nella famiglia cancellando diritto e libertà

costituzionali dietro una falsa tutela dei diritti dei minori che, viceversa, saranno costretti a continuare a crescere sempre più condivisi tra due genitori obbligati ma non responsabilizzati da una legge assurda a convergere anche da separati.

Il Forum ha sede a Parma, via Farini, 15
riferimenti:

avv. Giovanna Fava - via Della Veza, 3 - Reggio Emilia - tel. 0522 407497 - fax 0522 541203

e-mail: giovannafava@libero.it

avv. Maria Grazia Scacchetti - via Modonella, 80 - Modena - tel. 360 965398 - fax 059243653

e-mail: graziascacchetti@tuttopmi.it

avv. Pierangela Venturini - via Farini, 15 - Parma - tel. 0521 230167 - fax 0521 206108 - e-mail: venturini_cortesi@iol.it

avv. Maria Franca Mina - via Bertola, 2 - Torino - tel. 011 542589 - fax 011 542589 - e-mail: iwaomi@tin.it

avv. Liliana Ponsoero - via Susa, 11 - Torino - tel. 011 4346625 - fax 011 4344704

avv. Marina Ronchini - via Farini, 18/d - Parma - tel. 0521 283292 - fax 0521 239852

MILENA COSTA

IL DETECTIVE DI FIDUCIA

autorizzato art. 134 (investigazioni private) dal 1982
autorizzato art. 38/222 (indagini difensive) dal 1991

- CONTROLLO INFEDELTA'
- SEPARAZIONI - DIVORZI - ALIMENTI
- INDAGINI PRE-MATRIMONIALI
- AFFIDAMENTO MINORI
- SORVEGLIANZA GIOVANI
- ANTIDROGA
- RINTRACCIO TESTIMONI
- CONCORRENZA SLEALE
- CONTROSPIONAGGIO INDUSTRIALE
- BONIFICHE TEL. E AMBIENTE
- TUTELA FAMIGLIA
- CALUNNIE - MOLESTIE - RICATTI
- BODY GUARDS
- INDAGINI FINANZIARIE

INDAGINI PENALI

SERVIZI IN TEMPO REALE

PEDINAMENTI - APPOSTAMENTI - ANTIDROGA - RINTRACCI
PROVE FOTOGRAFICHE E FILMATE - SICUREZZA PRIVATA ED AZIENDALE

RISULTATO GARANTITO

PAGAMENTO AD ESITO RAGGIUNTO SENZA ACCONTO

SQUADRA SPECIALE FEMMINILE

011 538315

GIORNO - NOTTE - FESTIVI

3683228028



HOLMES INVESTIGATIONS SAS

Corso Re Umberto, 40 - 10128 Torino - Tel. / Fax 011 538315 - 011 5407756 - 011 539218

e-mail: holmesto@tin.it - www.globmall.com/holmes-investigations



Ricordi

IN RICORDO DI GIAN ANDREA GIORDANO


Carissimo Gian Andrea, te ne sei andato nel nascondimento, in punta di piedi. La sobrietà che ti ha sempre contraddistinto, ti ha accompagnato anche sulla soglia della vera vita. Sono trascorsi trentatré anni da quando iniziammo i nostri bonari sfottò; da quando cominciai a parlarmi del Cuneo in serie A; da quando iniziammo a preparare insieme alcuni esami all'università.

Fratello mio carissimo, nella tua apparente fragilità, eri una roccia: di coerenza, di onestà intellettuale, di fraternità fattiva. Tu eri l'espressione vivente del motto: fatti, non parole. Sicuramente, sei stato un esempio per me e per i colleghi di Torino che hanno potuto apprezzare la tua umanità, oltre alle tue indubbie capacità professionali. La tua grandezza è consistita nello stare sempre entro le righe, con chiunque, dimostrando un equilibrio ed un tratto sicuramente rari.

Arrivederci amico mio fraterno.

Torino, 23 gennaio 2002

Mario Pontone





Ricordi

DALLA PARTE DEI PIU DEBOLI

Non avevo trovato, sino ad oggi, il coraggio e la forza per scriverne, perché la morte di Massimo Molinero, avvenuta ormai sei mesi fa, mi ha profondamente turbato, ma poi ho pensato quanto fosse ingiusto non ricordarlo, sia pure con dolore, a quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato nell'ambito della sua professione; ma non sono un poeta, né uno scrittore e, dunque, posso solo ricordarlo, attraverso i miei ricordi, con scarno stile di avvocato.

Massimo era l'antiavvocato per eccellenza, se si pensa allo stereotipo del professionista arrebbante, volto al successo, ma era l'avvocato per eccellenza, se ci si riferisce alla vera ed a volte trascurata natura ed essenza di questa nostra professione: l'impegno, la preparazione, la serietà, la correttezza, il rispetto dell'avversario, oltre che del proprio cliente.

Mi rendo conto che è difficile ricordare un collega, un amico, una parte della propria vita, senza cadere in quella retorica che finisce per sminuire la persona e che Massimo aborriva più di ogni altra cosa.

Ed allora, ricordiamolo attraverso le tappe più significative della sua purtroppo breve vita, 45 anni; da ferroviere a studente lavoratore, a collaboratore nel mio studio, prima come praticante e poi come avvocato, sino alla scelta di creare nella sua Avigliana uno studio particolarmente attento ai problemi dei meno abbienti, dei diseredati, alla tutela dell'ambiente; i risultati si sono visti, dal positivo esito del complesso e coinvolgente processo per falso in bilancio, come parte civile, nei confronti di Romiti e Mattioli, alla vicenda dell'inquinamento ambientale nel Comune di S. Didero, brillantemente conclusa.

È stato uomo colto e versatile, autore, in tema di psichiatria, di un pregevole studio nel campo dell'affidamento familiare dei portatori di handicap psichici e, recentemente, coautore, con la sua adorata Chiara, di un bellissimo libro sulla vita controversa di un prete valsusino, Don Foglia (o Don Dinamite come era soprannominato); si è occupato di jazz, creando un'iniziativa che sta assumendo sempre maggiore rilievo, il Due Laghi Jazz Festival di Avigliana; di cinema, mettendo in

piedi il Valsusa Film Fest, l'ennesima iniziativa culturale per la sua Valle, per la difesa della quale si è sempre battuto, anche e soprattutto sotto il profilo ambientale; di alpinismo, ed in particolare delle problematiche giuridiche ad esso legate.

In tutte le sue attività, ma in particolare nella sua attività di avvocato, si è impegnato in maniera tale da poter essere un esempio per tutti i giovani che si avvicinano alla professione, dimostrando che è possibile fare l'avvocato in maniera diversa da quella tradizionalmente intesa dalla gente e la cui cristallinità non può che essere apprezzata da tutti; nelle sue ultime volontà, ha rimosso tutti i debiti nei suoi confronti dei cittadini extracomunitari suoi clienti: un piccolo gesto di straordinario valore.

Ricordiamo Massimo come era, serio ed arguto, colto e rigoroso (ma quanto noioso!), leale, fedele, corretto e promettiamogli che sapremo trarre giovamento dalla lezione di vita che ci ha offerto.

Ciao, Massimo.

Roberto Lamacchia

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 - IL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento, ispirato ai principi normativi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione, disciplina l'attività del Consiglio dell'Ordine Forense di Torino nell'osservanza delle disposizioni legislative in materia.

Art. 2 - L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

- 1) L'assemblea degli iscritti è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente e, comunque, quando viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio, ovvero da almeno un quarto del numero degli iscritti.
- 2) L'assemblea approva il bilancio e la relazione del Presidente sull'attività svolta dal Consiglio.
- 3) L'assemblea viene inoltre convocata dal Presidente ogni due anni per eleggere il Consiglio.

Art. 3 - IL CONSIGLIO

- 1) Le funzioni del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente Regolamento.
- 2) Il Consiglio ha, tra i suoi compiti primari, quello di promuovere la più ampia partecipazione degli iscritti all'organizzazione ed alla vita dell'Ordine.

Art. 4 - I CONSIGLIERI

- 1) La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ciascun Consigliere.
- 2) A cura del Consigliere Segretario vengono pubblicati, sulla rassegna dell'Ordine, i dati relativi alla presenza ed alla partecipazione dei singoli Consiglieri alle adunanze del Consiglio.
- 3) Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni ragione di incompatibilità con le funzioni istituzionali del Consiglio.
- 4) I Consiglieri non possono accettare incarichi professionali da parte dell'Autorità Giudiziaria ad eccezione delle difese d'ufficio, salvo autorizzazione da parte del Consiglio. L'autorizzazione è giustificata dalla rilevanza civile e sociale della questione. Il Consiglio, nei casi in cui sono in discussione interessi professionali o economici dell'Ordine e dei suoi iscritti, può assumere in proprio e promuovere le più opportune iniziative di salvaguardia.
- 5) Alle stesse cariche istituzionali interne (Presidente, Segretario, Tesoriere) non sono rieleggibili i Consiglieri per più di tre mandati consecutivi (per un periodo massimo dunque di 6 anni).

Art. 5 - LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola una volta la settimana e le sue adunanze non sono pubbliche.
- 2) La convocazione ha luogo con invio, anche a mezzo fax, ai Consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'ordine del giorno, firmato dal Presidente.
- 3) Nei casi straordinari e urgenti, il Consiglio può essere convocato senza il rispetto del termine di cui al punto precedente su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno cinque Consiglieri.
- 4) Ogni Consigliere può chiedere al Presidente, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla adunanza, che nell'ordine del giorno siano inseriti per la discussione temi specifici di particolare interesse per l'Ordine.
- 5) Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente e validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
- 6) I Consiglieri riferiscono al Presidente sulle pratiche ad essi assegnate, con relazioni scritte o anche oralmente.
- 7) Nel corso delle adunanze, il Consigliere Segretario annota provvisoriamente i dati, i fatti e gli atti su apposito brogliaccio. Tali annotazioni provvisorie vengono poi utilizzate dall'Ufficio di Segreteria per la redazione del verbale, che viene inserito nell'apposito registro delle deliberazioni del Consiglio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in vece di quest'ultimo, dal Consigliere che abbia provveduto alla sua redazione. Esso è letto ed approvato dal Consiglio nella riunione immediatamente successiva, con le eventuali integrazioni, correzioni o modifiche.
- 8) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento di non meno della metà del numero complessivo dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti in caso di parità prevale il voto del Presidente; Il Presidente determina, di volta in volta, il metodo di votazione da adottarsi, tranne nei casi in cui la legge ne prescrive uno specifico.
- 9) L'attività interna del Consiglio, ed in particolare quella relativa a procedimenti disciplinari, è coperta dal segreto. Le deliberazioni del Consiglio, sottoscritte dal Presidente o dal Segretario, sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria.
- 10) Il Consiglio predispone e rimette agli iscritti, con una lettera semestrale, informazioni utili sulla sua attività e sui problemi posti alla sua attenzione.

Art. 6 - GLI INCARICHI

- 1) La nomina o la scelta di iscritti per qualsiasi funzione, incarico, impegno, attività, anche solo rappresentativa, quando

non sia disciplinata per legge, deve avvenire, da parte del Consiglio, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la specifica competenza professionale, specie se riconosciuta da titoli;
 - b) l'anzianità professionale;
 - c) la rigorosa rotazione anche nell'ambito degli specifici suddetti criteri.
- 2) Quando si tratti di incarichi che non richiedano particolare esperienza professionale, il Consiglio può derogare il criterio dell'anzianità in favore di giovani iscritti particolarmente meritevoli.
 - 3) Se la funzione, l'incarico, l'impegno e l'attività sono retribuiti, la scelta non può mai cadere su Consiglieri.
 - 4) In virtù del principio di autotutela, il Consiglio può a posteriori rivalutare la legittimità della nomina ed adottare le deliberazioni conseguenti.

Art. 7 - LE COMMISSIONI

- 1) Fermi il carattere e la struttura collegiale del Consiglio ed i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Regolamento al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, il Consiglio si può avvalere dell'attività di Uffici o di Commissioni o di Delegati nominati dal Presidente, oltre che delle Commissioni previste al successivo punto 4°.
- 2) Con riferimento a ciascun settore di attività, nonché in particolari situazioni di interesse per l'Ordine, il Presidente, in attuazione delle determinazioni del Consiglio, può istituire Commissioni anche permanenti, proponendo al Consiglio la nomina dei componenti.
- 3) Le Commissioni sono diretta espressione del Consiglio e possono avere compiti istruttori, consultivi, esecutivi, ma mai deliberativi, tranne per le ipotesi in cui abbiano ricevuto espressa delega dal Consiglio, con oggetto e scadenza determinati, e sempre che la legge lo consenta.
- 4) Sono in ogni caso costituite le seguenti otto Commissioni permanenti:
 - Commissione per i praticanti e per i problemi inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale
 - Commissione per i reclami ed i procedimenti disciplinari
 - Commissione affari civili
 - Commissione affari penali
 - Commissione parcelle
 - Commissione biblioteca
 - Commissione tenuta e revisione Albo e Registri
 - Commissione "gratuito patrocinio".
- 5) Il Presidente può chiamare a far parte delle Commissioni anche iscritti non Consiglieri, in considerazione della loro specifica disponibilità, competenza ed attitudine, salvo che delle Commissioni di cui ai punti 2, 5 e 7 del precedente punto 4°.
- 6) Il lavoro di ogni Commissione è coordinato dal Presidente, che istituzionalmente le presiede, o dal Consigliere a tal fine nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.
- 7) Il Consigliere Segretario fa parte di diritto delle Commissioni di cui ai punti 1, 5, 7 e 8.
Il Consigliere Tesoriere partecipa alle riunioni di tutte le Commissioni qualora si discuta di impegni finanziari a carico del Consiglio.

Art. 8 - IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio nella prima adunanza a maggioranza dei componenti:
 - a) rappresenta l'Ordine, presiede l'Assemblea degli iscritti e le adunanze del Consiglio;

- b) ha la direzione della attività del Consiglio;
- c) presiede e coordina l'attività delle Commissioni;
- d) svolge tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 9 - IL SEGRETARIO

- 1) L'Ufficio di Segreteria è retto dal Consigliere Segretario, nominato dal Presidente, il quale è responsabile operativo del regolare svolgimento dell'attività degli Uffici e, particolarmente:
 - a) collabora col Presidente nell'attività generale di conduzione dell'Ordine;
 - b) coordina le mansioni, le prestazioni e l'attività del personale, riguardo al quale suo diretto referente è il Direttore di Segreteria;
 - c) istruisce il lavoro della Segreteria, con particolare riferimento alla preparazione delle adunanze del Consiglio e collabora con il Presidente nella formulazione dell'Ordine del giorno; istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e cura la pubblicazione e revisione dell'Albo;
 - d) redige i verbali delle adunanze del Consiglio, di cui cura la tenuta.
- 2) Il Consigliere Segretario distribuisce, previa consultazione con il Presidente, il lavoro tra le varie Commissioni, in ragione dei compiti specifici.

Art. 10 - IL TESORIERE

- 1) L'Ufficio di Tesoreria è retto dal Consigliere Tesoriere, nominato dal Consiglio nella prima adunanza a maggioranza dei componenti, il quale:
 - a) presiede a tutta l'attività finanziaria del Consiglio, curando le entrate e le uscite;
 - b) è destinatario delle richieste che tutti gli Uffici e le Commissioni possono avanzare, a seconda delle rispettive attribuzioni, in ordine alle necessità finanziarie ed alla politica della spesa del Consiglio;
 - c) redige ogni anno il progetto di bilancio (e il progetto della relativa sua relazione) da sottoporre all'esame del Consiglio e, quindi, alla approvazione dell'Assemblea, acquisendo le istanze, le richieste e i suggerimenti degli Uffici, delle Commissioni e dei singoli Consiglieri;
 - d) cura i rapporti con il personale per quel che riguarda la parte economica e contributiva;
 - e) collabora nella redazione del progetto di bilancio che, approvato dal Consiglio e corredato dalla relazione, viene depositato presso la Segreteria del Consiglio, a disposizione degli iscritti, nei dieci giorni precedenti l'Assemblea annuale per l'approvazione;
 - f) comunica ed illustra al Consiglio la sua relazione semestrale sull'attività di tesoreria.

Art. 11 - LA SEGRETERIA

Il Direttore di Segreteria dirige, dispone e controlla l'attività del personale e dei singoli servizi; risponde direttamente al Consigliere Segretario della funzionalità dei servizi medesimi; redige relazioni su specifici argomenti relativi ai servizi ed al personale ove richieste dal Presidente.

Art. 12 - LE DELEGHE DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente può delegare, per singoli atti o per singole manifestazioni, uno o più Consiglieri.

- 2) La delega per la partecipazione a manifestazioni può essere conferita anche a un iscritto non Consigliere, in ragione della sua precisa rappresentatività sul piano della cultura, della attitudine e della competenza.

Art. 13 - I SERVIZI

I servizi del Consiglio, tutti sotto la direzione del Direttore di segreteria, sono così ripartiti:

- a) *Direzione di segreteria*, coordina e controlla l'attività del personale e di tutti i servizi. In particolare sovrintende e controlla il protocollo, la corrispondenza, la cassa, l'uso e la manutenzione delle attrezzature degli uffici (computer, terminale, fax, macchine fotocopiatrici, ecc.).
- b) *Servizio iscrizioni e cancellazioni e Tenuta Albi ed Elenchi*. Svolge le seguenti procedure:
 - Ricezione domande e controllo della loro regolarità formale
 - Registrazioni e procedure relative
 - Revisione Albi ed Elenchi, controllo praticanti
 - Servizio di segreteria ed amministrazione della Scuola di Formazione Professionale
 - Rapporti con la Commissione esami per avvocato
- c) *Servizio Tesoreria e patrimonio*, cura:
 - Il servizio cassa, l'incasso quote e diritti, relative procedure di controllo e recupero
 - La manutenzione dei locali e delle attrezzature degli uffici
 - Le procedure per acquisti e relativi pagamenti
- d) *Servizi disciplina*, cura:
 - Le registrazioni e la formazione dei fascicoli
 - La corrispondenza ed assistenza all'istruzione
 - La tenuta ruoli e registri
 - La stesura e notifica provvedimenti
 - L'archivio
- e) *Servizio parcelle*, cura:
 - L'assistenza al Presidente ed al Consiglio e la corrispondenza relativa
 - La preparazione del materiale e della documentazione per la Presidenza e le adunanze Consiliari
 - La redazione delle relazioni e dei verbali del Consiglio.

Art. 14 - IL BILANCIO

- 1) Entro il 20 gennaio di ogni anno, il Tesoriere predispone e forma:
 - a) Il progetto di bilancio relativo all'anno precedente, comprensivo di conto economico, situazione patrimoniale e situazione dei fondi
 - b) Il progetto di bilancio preventivo per l'anno in corso
 - c) Ogni altra scrittura o relazione ritenuta utile in relazione alla gestione economica e finanziaria del Consiglio.

Art. 15 - NORME DI CONTABILITÀ E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) *Pagamenti*. Nessun pagamento può essere effettuato senza previa delibera del Consiglio ed esplicita disposizione del Consigliere Tesoriere, al quale deve essere preventivamente comunicata ogni proposta di delibera comportante un pagamento, eccettuati quelli ordinari di gestione.
- 2) *Acquisti*. Per gli acquisti il Tesoriere deve ottenere la preventiva deliberazione del Consiglio, eccettuati quelli sino all'ammontare netto di Euro 1.550.
- 3) *Contratti*. Per ogni contratto relativo a forniture di materiale o di servizi, di valore superiore a Euro 1.550, è necessaria

l'acquisizione di almeno 3 preventivi redatti da idonee ditte, dopo di che il Consiglio sceglie quella che offre le migliori condizioni di prezzo e di qualità e le più sicure garanzie di esecuzione (fatte sempre salve le eccezioni esplicitamente previste dalle norme relative alla stipulazione dei contratti da parte degli Enti Pubblici).

- 4) Per i casi urgenti, il Tesoriere può, di concerto con il Presidente, impegnare una spesa superiore a Euro 1.550, con obbligo di chiedere la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva al detto impegno.
- 5) Con la nomina dei Consiglieri, viene nominato il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da 3 componenti: uno, con funzioni di Presidente del Collegio, indicato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, e gli altri due eletti dall'Assemblea fra gli iscritti, unitamente all'elezione dei Consiglieri.
Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per tutta la durata del Consiglio.

Art. 16 - QUOTE E TASSE

- 1) Il Consiglio stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, una tassa annuale per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo degli Avvocati, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
- 2) Gli iscritti che non provvedono al pagamento della tassa di iscrizione possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

Art. 17 - QUESTIONI DI RILIEVO DISCIPLINARE

Le questioni di rilievo disciplinare, delle quali si sia avuta conoscenza diretta o tramite atti trasmessi al Consiglio dell'Ordine, sono oggetto di procedura preliminare svolta dalla Commissione disciplinare presieduta dal Presidente dell'Ordine, diretta ad impostare i successivi sviluppi (archiviazione o procedura disciplinare).

Art. 18 - PROCEDURA PRELIMINARE

- 1) La procedura preliminare può essere delegata dal Presidente ad un Consigliere della Commissione disciplinare.
- 2) Il Consigliere delegato, dopo avere comunicato a mezzo raccomandata l'oggetto della procedura preliminare all'interessato, con la eventuale richiesta dei necessari chiarimenti, compie tutti gli atti necessari per l'istruzione della procedura preliminare, compie il tentativo di conciliare se possibile e riferisce al Consiglio.

Art. 19 - ARCHIVIAZIONE O APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- 1) La proposta del Consigliere delegato di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare deve tempestivamente essere discussa nell'apposita adunanza del Consiglio.
Il Consiglio provvede all'archiviazione o alla apertura del procedimento disciplinare, che deve in ogni caso avvenire entro centoventi giorni dalla data di comunicazione all'interessato dall'inizio del procedimento preliminare, con possibilità di proroga di novanta giorni per particolari esigenze informative.
- 2) Le determinazioni in ordine all'archiviazione debbono essere succintamente, ma adeguatamente, motivate e comunicate sia all'interessato sia all'eventuale "reclamante" sia al PM.

Art. 20 - DISPOSIZIONI PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- 1) Il procedimento disciplinare si svolge secondo le modalità previste dalle norme vigenti ed in particolare dagli artt. 47 e seguenti del R.D. 22.01.1934 n. 37.
- 2) La decisione del Consiglio è comunicata all'interessato, se presente, mediante la lettura del dispositivo o, se assente, mediante lettera raccomandata a.r. In ogni caso, la decisione formulata ai sensi dell'art. 51, comma terzo del R.D. 22.01.1934 n. 37 è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di Segreteria entro 90 giorni dalla pronuncia e notificata ex art. 50 d.l. 27.11.1993 n. 1578.
- 3) Gli atti e i documenti del procedimento disciplinare sono conoscibili solo dall'incolpato, dal suo difensore e dal P.M.

Art. 21 - COMUNICAZIONE AL P.M.

Qualora nel corso del procedimento disciplinare si abbia notizia dell'esistenza di un reato perseguibile d'ufficio, il Presidente comunica senza ritardo la notizia al Pubblico Ministero.

Art. 22 - ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI

Le procedure di iscrizione e cancellazione si svolgono secondo le modalità previste dalle norme vigenti, osservando altresì le seguenti regole procedurali e sostanziali:

- a) il procedimento è assegnato al Consigliere Segretario, o in sua assenza, ad altro Consigliere nominato dal Presidente.
- b) Il Consigliere assegnatario assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge (accertamento dei fatti, valutazione delle condizioni di ammissibilità, svolgimento della relativa istruttoria).
- c) Le comunicazioni che devono essere fatte ai professionisti interessati (nel caso di procedure di cancellazione) dovranno osservare le forme di cui all'art. 8 della legge n. 241/1990 ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 10 della stessa legge.
- d) Il Consigliere assegnatario riferisce al Consiglio nel più breve termine possibile al fine dell'adozione delle relative determinazioni.
- e) Le deliberazioni di rigetto di domanda di iscrizione, di cancellazione e di diniego del rilascio di attestati di compiuta pratica, succintamente motivate, sono depositate negli uffici di segreteria dell'Ordine entro venti giorni dalla pronuncia e, nei successivi trenta giorni dal deposito, vengono notificate nei modi e nei termini dell'art. 37 r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1996.

Art. 23 - I PARERI SUGLI ONORARI

- 1) Il Segretario, di concerto con il coordinatore (di cui al precedente art. 7 punto 6°) della Commissione "parcelle", provvede a delegare ai singoli componenti della Commissione l'istruttoria per i pareri su note di onorari.
- 2) Il Consigliere delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
- 3) Il Consigliere delegato, di concerto col Presidente e con il Segretario, esprime direttamente il parere del Consiglio, oppure riferisce al Consiglio, secondo i limiti di cui al suc-

cessivo punto 7°.

- 4) Qualora, peraltro, dalla pratica emergano esigenze di particolari approfondimenti, la richiesta di parere viene comunicata in copia al cliente per metterlo nella condizione di dedurre. Le deduzioni del cliente debbono essere, a loro volta, comunicate all'iscritto per la sua eventuale replica.
- 5) I pareri in ordine alle richieste sono adottati, di norma, entro trenta giorni dalla data della presentazione delle stesse richieste o del ricevimento delle deduzioni del cliente o repliche degli interessati.
- 6) I pareri in ordine alle richieste sono succintamente motivati. Alle parti interessate può essere rilasciata copia della richiesta, del parere del Consiglio e della documentazione esibita, ove ancora esistente agli atti, salvi i limiti di cui all'art. 8, quinto comma. D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
- 7) Il Consiglio stabilisce ogni due anni il limite massimo di importo delle parcelle in relazione alle quali il parere può essere espresso direttamente dal solo Consigliere delegato o dalla sola Commissione. Al Presidente è data facoltà, in ogni caso, di sottoporre al Consiglio l'emanazione di parere su parcelle di particolare interesse o attenzione.
- 8) Su richiesta di una delle parti interessate il Consigliere delegato può esprimere un tentativo di conciliazione.

Art. 24 - DIRITTO DI ACCESSO

- 1) Il Consiglio adatterà separato Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso. Il presente regolamento è stato approvato nella seduta Consiliare del ed entrerà in vigore il giorno.....

INDICE - SOMMARIO

A) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Il Regolamento
- Art. 2 - L'assemblea degli iscritti
- Art. 3 - Il Consiglio
- Art. 4 - I Consiglieri
- Art. 5 - Le Adunanze del Consiglio
- Art. 6 - Gli incarichi
- Art. 7 - Le Commissioni
- Art. 8 - Il Presidente
- Art. 9 - Il Segretario
- Art. 10 - Il Tesoriere
- Art. 11 - La Segreteria
- Art. 12 - Le deleghe del Presidente
- Art. 13 - I Servizi
- Art. 14 - Il Bilancio
- Art. 15 - Norme di contabilità e Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 16 - Quote e Tasse
- Art. 17 - Questioni di rilievo disciplinare
- Art. 18 - Procedura preliminare
- Art. 19 - Archiviazione o apertura del procedimento disciplinare
- Art. 20 - Disposizioni per il procedimento disciplinare
- Art. 21 - Comunicazioni al P.M.
- Art. 22 - Iscrizioni e cancellazioni
- Art. 23 - I pareri sugli onorari
- Art. 24 - Diritto di accesso